



CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

Via della Repubblica n. 24 - 63100 Ascoli Piceno

Servizio Idrico Integrato

COMUNE DI FERMO

Potenziamento fino alla potenzialità di 70.000 AE
del depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo
1° stralcio + 2° stralcio

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato: SIA 1.10	titolo: AUA IMPIANTO ESISTENTE A 20.000 AE	scala -/--
data: Marzo 2016		

I PROGETTISTI:



Ing. Enrico Maria Battistoni

INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071-9162094 - fax 071-9189580
e-mail: info@ingegneriaambiente.it

VISTO:
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO TECNICO
Dott. Ing. Alessandro Tesei

Ing. Amedeo Grilli

Via Perpentì, 16 - 63900 Fermo (FM)
telefax: 0734-225650
e-mail: ingegneriagrilli@virgilio.it

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

ING. LORENZO BURZACCA

ING. PIETRO GRILLI

ING. GIORGIA BARIANI

ING. MARTINA SANTINELLI

N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTI		
CODICE PROGETTO:	D028 D044	CODICE COMMESSA: DX28 DX44
IDENTIFICATIVO AATO:	192049	192050



CITTA' DI FERMO


Via Mazzini, 4 – 63023 Fermo – Tel. 0734.2841 – F.
Codice fiscale e partita iva 00334990447 - Sito web: www.comunefermo.it

29/09/15 Protocollo n.



2015022426

Prot. n. **37783** del **21 SET 2015**
Provvedimento unico n. **33/2015**



Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R 13 marzo 2013, n. 59. Impianto di depurazione "BASSO TENNA" nel Comune di Fermo.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza di autorizzazione presentata dalla ditta "Ciip Spa", con stabilimento ubicato in Fermo - Località San Marco alle Paludi snc (depuratore denominato "Basso Tenna"), con nota prot. 14991 del 18.04.2014 con la quale è stata richiesta
- emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi

DATO ATTO che con nota prot. 16708 del 06.05.2015 il Suap ha provveduto ad inviare alla Provincia di Fermo, all'ARPAM, al CIIP l'istanza della Ditta "Ciip Spa" al fine del rilascio dell'atto di propria competenza;

VISTI i seguenti atti:

- Verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il 17/09/2014 trasmesso con nota della Provincia prot. 29397 del 30/09/2014 (ns. protocollo 36647 del 01/10/2014)
- Documentazione integrativa richiesta a seguito della Conferenza dei servizi ed inviata dal Ciip Spa con nota prot. 201426079 (ns protocollo 42518 del 05/11/2014)
- Verbale della Conferenza dei servizi tenutasi il 05/02/2015 trasmesso con nota prot. 4964 del 12.02.2015 (ns. prot. 5748 del 13/02/2015;

VISTA la nota prot. 2015006269 del 20/03/2015 del CIIP acquisita al ns. protocollo al n. 11602 del 25/03/2015 ed inviata alla Provincia di Fermo, all'ARPAM, ed agli Uffici tecnici comunali con nota prot. 12323 del 31.03.2015 con la quale è stata data comunicazione della dismissione dell'impianto di depurazione denominato "GIROLA PIP "DEPUR00082"

VISTA la Determina Dirigenziale n. 223 del 30/07/2015 (R.G. n. 1052 del 30/07/2015) della Provincia di Fermo – Settore Ambiente e Trasporti , pervenuta al ns. protocollo al n. 34389 del 21/08/2015

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per il rilascio del titolo, così come disposto dall'art. 4, c. 7 del D.P.R. 59/2013;

RILASCIA

1. l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di depurazione "BASSO TENNA", come sopra meglio generalizzata, nel rispetto della determinazione della Provincia di Fermo Settore Ambiente e Trasporti n. 223 del 30/07/2015 (R.G. n. 1052), specificando

che il termine di validità dell'A.U.A. di quindici anni decorre dalla data di rilascio della presente e che la ditta dovrà rispettare tutte le prescrizioni indicate nella determinazione della Provincia, allegata alla presente nota, quale parte integrante e sostanziale.

Si precisa altresì che il presente atto viene rilasciato in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 per le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione e trattate con un abbattitore degli inquinanti costituito da uno scrubber verticale a doppio stadio;

b) autorizzazione prevista dall'art. 110 del D.Lgs 152/06, per il trattamento nell'impianto dei rifiuti caratterizzati dai seguenti codici:

- CER 19.08.05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane

- CER 20.03.04 fanghi delle fosse settiche

- CER 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature

c) autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06, per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue provenienti:

- dall'impianto di depurazione "BASSO TENNA" sito in località San Marco alle Paludi nel Comune di Fermo (FM), ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

- degli sfioratori di piena;

- dello scarico di emergenza;

già rilasciata al Direttore della Società CIIP S.p.a. (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.Lgs 152/2006 come da delibera n. 18 del 28/11/2007 dell'ATO n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno (AP) con la determinazione del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 495 del 22.04.2013 che viene aggiornata, ricompresa e sostituita con il presente atto

2. Si invitano inoltre gli Enti preposti, ai quali detta autorizzazione sarà inviata per opportuna conoscenza, ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241/90, è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.



IL DIRIGENTE

Saturino Di Ruscio



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE Ambiente e Trasporti

Registro Generale n. 1052 del 30-07-2015

Registro Settore n. 223 del 30-07-2015

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

**Oggetto: Adozione dell' Autorizzazione Unica Ambientale, D.P.R 13 marzo 2013, n. 59
Impianto di depurazione "BASSO TENNA" nel Comune di Fermo. Rif.
Pratica SUAP 16708/2015. Fascicolo 9.7.6/52**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- dal 29 aprile 2006 la disciplina per le autorizzazioni in atmosfera trova attuazione nel Titolo Quinto del D.lgs 152/06, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/06, con il quale è stato abrogato il DPR 203/88 e le successive norme di attuazione;
- sul BUR n. 8 del 28/01/2010 è stato pubblicato il nuovo Piano Regionale di Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente, approvato dall'assemblea legislativa regionale il 12/01/2010;
- nella Regione Marche le modalità di calcolo dei valori limite di emissione sono stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3913 del 24/10/94;
- le funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico sono state conferite dalla Regione alle province con la L.R. 12/99 e la DGR 639/02;
- le funzioni amministrative relative al suddetto conferimento sono state prese in carico e disciplinate dalla Provincia di Ascoli Piceno con delibere di giunta n. 166 del 09/05/02 e n. 266 del 01/07/02, aventi ad oggetto rispettivamente "*presa in carico delle funzioni trasferite dalla Regione Marche in data 04/04/02*" e "*procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- il D.P.R. n° 160/2010 recante "*Regolamento sulla semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38 c.3 del decreto legge 25 giugno 2008 n° 112 convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008 n° 113*" ha individuato le competenze dei SUAP;
- il DPR 59 del 13/03/2013 recante "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n° 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012 n° 35*" ha individuato l'elenco dei

provvedimenti per i quali deve essere richiesta l'autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA);

Considerato che il D.lgs n.128 del 29/06/2010 recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma della Legge 18 giugno 2009 n. 69*” apporta alcune modifiche alla parte quinta del D.lgs 152/2006, ed in particolare esclude le linee di trattamento fanghi asservite agli impianti di trattamento acque dagli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.lgs 152/2006, per cui le emissioni in atmosfera derivanti da queste linee di lavorazione inserite in un impianto di depurazione (trattamento acque) devono essere autorizzate con i criteri stabiliti nella parte quinta del D.lgs 152/06;

Atteso che la ditta Ciip SpA ha presentato tramite il SUAP del Comune di Fermo una domanda volta ad ottenere l'autorizzazione unica ambientale per il depuratore situato in via San Marco alle Paludi 43 del predetto Comune (depuratore denominato “Basso Tenna”). Tale istanza, pervenuta a questa Amministrazione il 07/05/2014 con prot. n. 14215, è inerente le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi.

Atteso inoltre che la stessa ditta ha presentato a questa Amministrazione il 24/06/2014 (prot. n. 19520) una comunicazione ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/06 relativa alla possibilità di smaltire alcune tipologie di rifiuti nell'impianto in argomento, allegando una relazione circa la capacità residua dello stesso impianto;

Ricordato che:

- il DPR 59/2013 individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'AUA;
- coerentemente con la disciplina stabilita dall'art. 269 al D.lgs 152/06 l'istanza e la comunicazione sopra richiamate sono state esaminate in una prima conferenza dei servizi tenutasi il 17 settembre 2014 (verbale trasmesso con nostra nota n. 29397 del 30/09/2014 a cui è stata allegata anche la richiesta di integrazioni n. 30524 del 16/09/2015 formulata dall'Arpam);
- la conferenza dei servizi di cui sopra si è conclusa con una richiesta di integrazioni poi pervenute (tramite SUAP) il 10/11/2014 con prot. n. 33972;
- il giorno 5 febbraio 2015 si tiene una seconda conferenza dei servizi (verbale trasmesso con nostra nota n. 4964 del 12/02/2015) che si conclude favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale sia per quanto attiene le emissioni in atmosfera che il trattamento di rifiuti liquidi di cui ai seguenti codici CER:
 - CER 19.08.05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
 - CER 20.03.04 fanghi delle fosse settiche
 - CER 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature
- il progetto presentato prevede un punto di emissione asservito da un impianto di abbattimento a cui sono inviati gli effluenti gassosi captati nelle zone del depuratore maggiormente soggette a produrre cattivi odori;
- riguardo la possibilità di trattare alcune tipologie di rifiuti, l'impresa ha dimostrato che il depuratore ha una capacità residua tale acconsentire alla deroga prevista dall'art. 110 del D.lgs 152/06, anche in considerazione che l'impianto sarà dotato di specifici macchinari per la gestione dei bottini tramite i quali i rifiuti saranno consegnati all'impianto;
- durante i lavori della conferenza l'impresa ha chiarito che l'attività che intende avviare è inserita dal DM 05/09/1994 tra quelle classificate come insalubri di prima classe;
- l'Arpam, pur non partecipando ai lavori delle conferenze, con propria nota n. 30524 del 16/09/2014 ha trasmesso la scheda di valutane delle emissioni ai sensi della DGR 3913/94;
- il Comune di Fermo, pur non partecipando ai lavori della conferenze, ha trasmesso il proprio parere con nota n. 39494 del 17/10/2014, in cui evidenzia, tra l'altro, il rispetto del Regolamento Locale di Igiene approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 27/10/2011;

- l'Asur, pur regolarmente invitata, non ha mai partecipato ai lavori della conferenze, per cui il parere di competenza può essere considerato acquisito ai sensi della Legge 241/901 e smi;

Rilevato che il depuratore oggetto del presente atto è stato oggetto dei seguenti atti:

- procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 20 del D.lgs 152/06 e art. 6 della LR 7/2004, concluso con determinazione del Servizio Urbanistica della Provincia di Fermo n. 23/GEN del 27/07/2009;
- procedimento relativo alla richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali, concluso con determinazione di questo Settore Ambiente e Trasporti della provincia di Fermo n. 495 del 22/04/2013 con cui è stato concesso alla "Società CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Primari" l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque reflue urbane provenienti:
 - a) dall'impianto di depurazione " **BASSO TENNA**" sito in località San Marco alle Paludi nel Comune di Fermo (FM), ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
 - b) dallo sfioratore di piena denominato " **CAMPIGLIONE – VASCA00326 – SCAMB00435**";
 - c) dallo scarico di emergenza denominato " **CAMPIGLIONE – SOLF000191**"

Ricordato altresì che ai sensi del comma 3 dell'art. 49 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010, è ammesso il trattamento di rifiuti liquidi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in impianti aventi i seguenti requisiti:

- a) *capacità organica di progetto di almeno 10.000 AE;*
- b) *esistenza di una residua capacità di rimozione (saldo positivo della differenza tra la capacità organica di progetto ed il carico servito o, se maggiore, di quello effettivamente trattato);*
- c) *che non venga utilizzata, per trattare i rifiuti liquidi, parte della COP necessaria per il trattamento dei reflui urbani dell'agglomerato o degli agglomerati serviti da quel depuratore, considerata anche la situazione degli altri depuratori al servizio dei medesimi agglomerati;*
- d) *utilizzo della migliore tecnologia disponibile per la rimozione degli inquinanti ed in particolare delle sostanze prioritarie, pericolose prioritarie e delle altre sostanze di cui alla Tabella 1/B dell'All. 1 del D MATTM 14 aprile 2009, n. 56;*
- e) *avere almeno due linee di trattamento, salvo che i rifiuti liquidi non abbiano le caratteristiche di cui all'art. 31, comma 2.*

Rilevato che l'impianto soddisfa quanto richiesto dal Piano di Tutela delle Acque come sopra richiamato, inoltre l'impresa doterà il depuratore di un apposito impianto dedicato alla movimentazione dei rifiuti di cui chiede di poter effettuare il trattamento ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/06;

Ritenuto di fare proprie le conclusioni delle conferenze dei servizi sopra richiamate, come risulta dal documento istruttorio datato 18 giugno 2015, redatto dal responsabile del procedimento, depositato agli atti dell'ufficio e dal quale si rileva la necessità di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale;

Ritenuto inoltre di ricomprendere nel presente atto, oltre alla deroga prevista dell'art. 110 del D.lgs 152/06 e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del predetto decreto, anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in acque superficiali di cui alla determinazione del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 495 del 22/04/2013 di cui sono richiamate le motivazioni anche se non materialmente riportate;

Evidenziato che con successiva nota SUAP del Comune di Fermo n° 12323 del 31/03/15 (assunta al prot. dell'ente n° 10839 del 31/03/15), è pervenuta comunicazione, da parte del gestore del SII

CIIP Spa, della dismissione dell'impianto di depurazione GIROLA PIP "DEPUR00082", con conseguente collettamento dei reflui, presso l'impianto di depurazione "BASSO TENNA"

Evidenziato altresì, che nel corso del procedimento amministrativo, la ditta Ciip SpA ha completato i lavori del collettore Basso Tenna 2° stralcio "Fosso S'Antonio e zona Conceria" e con propria nota prot. n° 15714 del 03/07/15 (assunta al prot. dell'Ente n° 22354 del 07/07/15), ha comunicato la messa in esercizio del collettore fognario, aggiornando l'elenco dei relativi scolmatori ivi presenti.

Visto il D.lgs 267/00, avente per oggetto "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e nello specifico l'art. 107 relativo alle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Di **adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale**, in favore della ditta CIIP SpA nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, avente sede legale in Via Della Repubblica n° 24 nel Comune di Ascoli Piceno per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane denominato "Basso Tenna" e situato in località San Marco alla Paludi del Comune di Fermo, ai fini del rilascio dei seguenti titoli abilitativi:
 - A) l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 per le emissioni in atmosfera derivanti dalla linea fanghi dell'impianto di depurazione e trattate con un abbattitore degli inquinanti costituito da uno scrubber verticale a doppio stadio;
 - B) l'autorizzazione, prevista dall'art. 110 del D.lgs 152/06, per il trattamento nell'impianto dei rifiuti caratterizzati dai seguenti codici:
 - a) CER 19.08.05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
 - b) CER 20.03.04 fanghi delle fosse settiche
 - c) CER 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature
 - C) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs 152/06, per lo scarico in acque superficiali delle acque reflue urbane provenienti:
 - a) dall'impianto di depurazione " **BASSO TENNA**" sito in località San Marco alle Paludi nel Comune di Fermo (FM), ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
 - b) degli sfioratori di piena;
 - c) dello scarico di emergenza;già rilasciata al Direttore della Società CIIP s.p.a. (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.Lgs 152/2006 come da delibera n° 18 del 28/11/2007 dell'ATO n° 5 Marche Sud – Ascoli Piceno) avente sede legale in Via Della Repubblica n° 24 nel Comune di Ascoli Piceno (AP) con la determinazione del Settore Ambiente della Provincia di Fermo n. 495 del 22/04/2013 che viene aggiornata, ricompresa e sostituita con il presente atto;
- 2) Di dare atto che i titoli abilitativi di cui sopra sono rilasciati nel rispetto della documentazione presentata e dei limiti e delle prescrizioni specifiche di seguito riportati alle lettere A, B e C;
- 3) Di disporre la trasmissione del provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13. Il provvedimento finale, dopo aver preso atto di eventuali pareri e osservazioni prodotti da altri enti competenti, dovrà essere predisposto dal SUAP e trasmesso, oltre che all'impresa, ai Servizi competenti comunali, a questo Settore Ambiente e Trasporti, all'ARPAM, alla Regione Marche Servizio Tutela delle Acque, ed alla Polizia Provinciale, con l'invito ad esercitare l'attività di controllo di rispettiva competenza.
- 4) Di stabilire che:

- l'autorizzazione ha durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio, in conformità a quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 6 del DPR 59/2013.
- il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto secondo le modalità stabilite dall'art. 5 del DPR 59/2013. A tal fine il titolare, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. Del suddetto Decreto. Nell'istanza di rinnovo è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà preventivamente comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica;
- il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta preventivamente al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del DPR 59/2013 .
- nel caso di voltura o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione.

5) Di dare atto che:

- il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
- il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.

Inoltre si ricorda che:

- le autorità competenti per il controllo sono autorizzate ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritengono necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti c/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- per quanto non esplicitamente espresso nel presente provvedimento, il gestore è tenuto ad applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

6) Di stabilire che i titoli abilitativi rilasciati con il presente atto sono disciplinati dalle seguenti prescrizioni specifiche:

A) AUTORIZZAZIONE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA
(art.124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è adottata nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di seguito riportati::

Determinazione Ambiente e Trasporti n.223 del 30-07-2015 PROVINCIA DI FERMO

1. limiti alle qualità e quantità delle emissioni significative:

L'effluente gassoso, prima di essere espulso in atmosfera, è trattato con un sistema di abbattimento costituito da uno scrubber a doppio stadio acido-base e, per la sua origine, l'emissione ha una portata di 24h/d. L'emissione, caratterizzata da una portata di 2.500 Nm³/h, è individuata con la denominazione E1.

punto di emissione	provenienza	Portata (1) Nm ³ /h	Sistema di abbattimento	inquinante	Limite conc. mg/Nm ³	Metodo ⁽²⁾	Frequenza autocontrollo
E1	Stabilizzazione aerobica, post-ispessitore locale centrifuga	2.500	Torre di lavaggio	H ₂ S	1	Metodi UNI EN o ISO	quadrimestrale
				NH ₃	10		
				COV come COT	20	UNI EN 12619:2013	

(1) la velocità e la portata devono essere misurati secondo la norma UNI EN 16911:2013.

(2) al fine del rispetto della prescrizione del punto precedente, l'impresa è tenuta ad utilizzare i metodi di campionamento ed analisi riportati nel punto precedente. Nel caso di metodiche diverse, la scelta deve essere fatta tenendo conto della scala di priorità prevista dall'art. 271 del D. Lgs. 152/2006, come di seguito riportata

- - norme tecniche CEN;
- - norme tecniche nazionali (es.UNI, UNICHIM);
- - norme tecniche ISO;
- - norme internazionali (es. EPA);
- - norme nazionali previgenti.

Altri metodi non compresi nell'elenco o in norme tecniche, devono essere adatti allo scopo, ossia in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità e affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento.

Nel caso che l'ente di normazione abbia emanato un aggiornamento, una sostituzione o una errata correzione della norma in esame, occorre sempre prendere in esame la versione più aggiornata.

Per valutare se un metodo alternativo è adatto allo scopo, si può seguire la norma UNI EN ISO 14956:2004 o la norma UNI CEN/TS 14793:2005.

Se si sospettano basse concentrazioni si deve utilizzare il tempo massimo di campionamento che la specifica norma prevede (EN 15259 punto 7.2.4).

Per emissioni non costanti o per altri motivi tecnici possono essere valutati tempi di campionamento differenti. La durata del campionamento deve essere opportunamente valutata e la scelta effettuata ed eventuali deroghe dovranno essere motivate nel certificato analitico.

Per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Il rapporto di prova deve essere redatto secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259 punto 7 oltre che della specifica norma prescritta nell'autorizzazione

2. prescrizioni relative alla costruzione e conduzione dell'impianto:

2.1) ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D.lgs 152/06, la ditta è tenuta:

- a. a comunicare al Comune di Fermo, alla Provincia di Fermo ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam la data di messa in esercizio dell'emissione denominata E1;
 - b. a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime del sistema dell'emissione denominata E1 e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui alla successiva lettera c.;
 - c. ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime dell'impianto e in giorni non consecutivi, due campionamenti all'emissione denominata E1 ed a comunicarne gli esiti alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo, verificando il rispetto dei limiti imposti nel precedente punto 2.;
- 2.2) il termine massimo di messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio;
 - 2.3) oltre ad attenersi alle misure indicate nel progetto per il contenimento della diffusione, devono essere comunque adottate tutte le misure necessarie per diminuire le emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, tenendo conto anche di quanto previsto nell'allegato V alla parte quinta del D.lgs 152/06 relativo alla movimentazione, trasporto, ecc. di sostanze polverulente, coerentemente con quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata;
 - 2.4) l'impianto deve essere costruito e condotto secondo le modalità e i tempi di lavoro proposti dalla ditta srl nel progetto presentato per il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Eventuali variazioni in tal senso possono costituire modifica sostanziale dell'impianto e devono quindi essere preventivamente autorizzate;
 - 2.5) al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti nel precedente punto 2., la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio dell'impianto, controlli quadrimestrali all'emissione denominate E1 ed a comunicarne i risultati alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo;
 - 2.6) prima della messa in esercizio dell'impianto l'emissioni significativa ed il rispettivo tronchetto per il prelievo degli inquinanti devono essere rese conformi alle norme UNI EN15259:2008;
 - 2.7) prima della messa in esercizio dell'impianto la Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire in qualsivoglia momento ed in sicurezza gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo ai fini del controllo delle emissioni da parte degli organi competenti;
 - 2.8) eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 2. del presente atto che possono determinare un aumento delle emissioni, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate. In particolare ogni variazione, sia qualitativa che quantitativa, delle emissioni nonché del processo di lavorazione rispetto a quanto previsto in progetto, dovrà essere valutata con le modalità stabilite dal comma 8. dell'art. 269 del D.lgs 152/06;
 - 2.9) per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. Il referto analitico deve inoltre riportare le informazioni previste dalle norme tecniche

impiegate per i prelievi e la determinazione analitica e i valori degli inquinanti misurati e quelli riportati al valore di ossigeno di riferimento;

- 2.10) ai sensi del punto 2.7 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti nel precedente punto 4.1, lettera c. e 4.6, devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 1 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento per almeno 4 anni;
- 2.11) **entro 30 giorni dall'avvio delle operazioni di trattamento di rifiuti autorizzata con il presente atto, l'impresa dovrà effettuare un'analisi olfattometrica secondo la norma UNI EN 13725:2004 e, possibilmente, commissionandola a laboratori accreditati secondo quest'ultima norma tecnica;**
- 2.12) **l'impresa dovrà comunicare al Comune di Fermo ed all'Asur competente l'avvio di attività insalubri di cui al DM 05/09/1994, dandone notizia a questa Amministrazione;**
- 2.13) I fanghi provenienti dalla centrifuga dovranno essere inviati attraverso una coclea chiusa ad un cassone scarrabile e coperto con telone o equivalente;
- 2.14) Al fine di evitare fenomeni di putrefazione e quindi emissioni odorigene, i fanghi nel cassone scarrabile devono essere avviati a trattamento non appena questo risulti pieno e comunque al massimo ogni due giorni anche se in questo lasso di tempo non viene raggiunto il pieno carico;
- 2.15) Al fine di evitare emissioni odorigene, sono individuate le seguenti limitazioni all'utilizzo dei letti percolatori:
- i letti percolatori non saranno utilizzati per svuotare i bottini e quindi non saranno in alcun modo utilizzati per il trattamento di rifiuti come da richiesta ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/06;
 - l'utilizzo dei letti per i fanghi digeriti (CER190805) avverrà solo in caso di disservizio della centrifuga, qualora non sia possibile ripristinarne il corretto funzionamento per periodi superiori a 30 giorni;
 - sempre in caso di disservizio della centrifuga, l'utilizzo di vasche di accumulo deve essere quanto più possibile limitato, inoltre devono essere evitati fenomeni di fermentazioni anaerobiche;
- 2.16) in caso di rottura, malfunzionamento, o in qualunque altro caso di interruzione dei sistemi di abbattimento, deve essere data comunicazione entro otto ore alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam ed interrotta l'attività dell'impianto fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- 2.17) in relazione al punto precedente, l'impianto di abbattimento deve essere mantenuto in perfetta efficienza ed essere sottoposto a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria richieste dal costruttore. Al riguardo dovrà essere tenuta presso lo stabilimento idonea documentazione attestante lo svolgimento delle suddette operazioni;
- 2.18) le acque di lavaggio dello scrubber, quando sostituite, devono essere gestite come rifiuto e non possono essere smaltite presso il depuratore;
- 2.19) ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito

registro. Tale registro deve contenere almeno le informazioni riportate nello schema esemplificativo di cui all'appendice 2 al suddetto allegato e deve essere tenuto presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo;

2.20) la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica (anche poco significativa) dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006;

(*) nel caso che una o più delle metodiche prescritte venga aggiornata o sostituita, occorre fare riferimento alla versione più recente.

3. di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle caratteristiche di costruzione e di esercizio indicate nel progetto all'istanza richiamata in premessa, e delle prescrizioni indicate nel presente atto;
4. sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

Inoltre si ricorda che:

- fin quando l'impresa non effettuerà la comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, le emissioni non sono considerate come autorizzate;
- il conduttore dell'impianto dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.lgs 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dall'art 279 del suddetto Decreto;
- il presente atto potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- ogni modifica come definita alla lettera m) dell'art. 268 al D.lgs 152/06 e s.m.i. deve essere preventivamente comunicata a questa amministrazione;
- ogni modifica sostanziale come definita alla lettera m)-bis dell'art. 268 al D.lgs 152/06 e s.m.i. deve essere preventivamente autorizzata;
- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 278 del 23/12/2013 sono stati stabiliti i criteri per la classificazione delle modifiche non sostanziali agli stabilimenti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera;
- ai sensi del comma 9. dell'art. 269 al D.lgs 152/06, le autorità competenti per il controllo sono autorizzate ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritengono necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
- per quanto non esplicitamente espresso nel presente provvedimento, il gestore è tenuto ad applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

B) AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE DI RIFIUTI

(art.110 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Determinazione Ambiente e Trasporti n.223 del 30-07-2015 PROVINCIA DI FERMO

Di iscrivere, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 152/06, la "Società CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Primari" avente sede legale in Via Della Repubblica n° 24 nel Comune di Ascoli Piceno (AP), in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane "BASSO TENNA" sito in località San Marco alle Paludi nel Comune di Fermo, al N° FM/004 dell'elenco provinciale dei gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 c. 3 del D.Lgs. 152/06.

Il trattamento in deroga di rifiuti in impianti di depurazione previsto dall'art. 110 del D.lgs 152/06 è ammesso nel rispetto di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 49 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione Marche con D.A.C.R. n° 145 del 26/01/2010 e l'autorizzazione è adottata nel rispetto della documentazione progettuale e delle seguenti prescrizioni:

- 1) I rifiuti trattati nell'impianto di depurazione devono essere caratterizzati dal gestore, come da relazione tecnica allegata all'istanza di AUA ed essere individuati dai codici CER di seguito riportati:

D.Lgs 152/06 art. 110, c. 3	Descrizione rifiuto	Codice CER	Quantitativo max giornaliero (mc/d)
lett. b)	Fanghi fosse settiche	200304	45
lett. c)	Rifiuti della pulizia delle fogne	200306	
lett. c)	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	190805	

- 2) Il trattamento di rifiuti presso l'impianto è ammesso solo se sono in funzione le due linee di trattamento e con il ciclo depurativo completo in tutte le sue fasi (trattamento con fanghi attivi a cicli alternati nitro/denitro e trattamento finale costituito da filtri a tela, disinfezione con ipoclorito e disinfezione con lampade a raggi ultravioletti;
- 3) Il gestore è soggetto all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di rifiuti;
- 4) Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto della capacità residua dell'impianto di depurazione, come valutata dal gestore dell'impianto di depurazione;
- 5) la quantità giornaliera di rifiuti avviata al trattamento non deve superare la capacità organica residua dell'impianto individuata dal gestore in 45 m³/giorno di rifiuti liquidi;
- 6) Nel caso di interruzione del normale funzionamento dell'impianto e conseguente perdita dell'efficienza depurativa, al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inquinamenti ambientali, l'impresa dovrà darne comunicazione all'Arpam ed alla provincia e sospendere le operazioni di trattamento dei rifiuti di cui all'art. 110 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fino al ripristino della normale funzionalità dell'impianto;
- 7) L'attività di trattamento rifiuti potrà essere avviata solo dopo la completa installazione del sistema di svuotamento e lavaggio bottini previsto dall'impresa e ne dovrà essere data notizia a questa Amministrazione ed all'Arpam;
- 8) L'attività di trattamento di rifiuti non può essere svolta attraverso l'utilizzo dei letti percolatori;
- 9) I rifiuti trattati presso l'impianto di depurazione, di cui all'iscrizione ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 152/06, devono derivare esclusivamente dai comuni dell'A.T.O. n° 5;
- 10) Devono essere preventivamente comunicate, con almeno 30 giorni di anticipo, alla Provincia eventuali variazioni, tipologia e/o quantitativi, dei trattamenti dei rifiuti, oggetto della succitata iscrizione ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06;
- 11) Il recupero e/o smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall'impianto autorizzato dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 12) Al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei criteri generali contenuti nel D.Lgs 152/2006, gli Organi di controllo sono tenuti ad

eseguire le necessarie operazioni di controllo e comunicare tempestivamente eventuali variazioni o inosservanze dell'autorizzazione o quanto altro di competenza della Provincia.

13) Di precisare in merito al trattamento dei rifiuti, di cui all'iscrizione ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 152/06, che:

- Potranno essere modificate, da parte della Provincia, le quantità dei rifiuti trattati e/o vietare l'ulteriore trattamento;
- L'attività di smaltimento rifiuti in argomento deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, come già rimarcato dall'art. 110 comma 7 dello stesso decreto;
- La "Società CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Primari" è tenuta a comunicare a questa Provincia, con cadenza semestrale il riepilogo dettagliato dei rifiuti trattati, presso l'impianto in argomento.

C) AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

(art.124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico, precedentemente rilasciata con determinazione dirigenziale n. 495 del 22/04/2013, in seguito alla dismissione dell'impianto di depurazione GIROLA PIP "DEPUR00082 e della messa in esercizio del 2° stralcio del collettore fognario Basso Tenna.

- 1) Autorizzazione alla scarico in acque superficiali delle acque reflue urbane provenienti da:
- a) impianto di depurazione " **BASSO TENNA**" sito in località San Marco alle Paludi nel Comune di Fermo (FM), ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - b) sfioratori di piena e scarico di emergenza presenti sul collettore fognario afferente l'impianto:

VASCA000362 SCAMB00438 - SAN GILIANO 1°	2414350	4779377
VASCA000363 SCAMB00545 - SAN GIULIANO 2°	2414695	4779391
VASCA000364 SCAMB00440 - SAN GIULIANO 3°	2414705	4779330
VASCA000365 SCAMB00995 - MISERICORDIA	2414105	4779354
VASCA000366 SCAMB00996 - LE CASETTE 1°	2413250	4780034
VASCA000367 SCAMB00997 - CONCERTIA 1°	2412316	4780752
VASCA000368 SCAMB00436 - CONCERTIA 2°	2412529	4780806
VASCA000326 SCAMB00435 - SFIORATORE CAMPIGLIONE		
SOLF000191 SCAMB00991 - BASSO TENNA CAMPIGLIONE		
VASCA000398 SCAMB01020 - VIA XXV APRILE 1°	2414292	4779371
VASCA000399 SCAMB01021 - VIA XXV APRILE 2°	2413854	4779372
VASCA000400 SCAMB01022 - VIA XXV APRILE 3°	2413800	4779422

- 2) Di stabilire, in base alle normative nazionale e regionale in materia, che :
- lo scarico finale, dall'impianto di depurazione " **BASSO TENNA**", per il quale si rilascia la presente autorizzazione, deve essere conforme ai limiti di emissione in acque superficiali indicati nella tabella 1 e 2 (rispetto della concentrazione) dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006;
 - per il parametro **Escherichia Coli**, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 settembre, deve essere rispettato il limite di **3.000 UFC/100 ml**;
- 3) Di stabilire che lo stesso scarico finale, deve essere altresì conforme ai limiti di emissione in acque superficiali indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) del D.Lgs. 152/06, per i parametri riconducibili agli scarichi industriali autorizzati in pubblica fognatura, in particolare per i seguenti parametri:
- *Tensioattivi totali*
 - *Idrocarburi totali*
- 4) Di stabilire le seguenti prescrizioni:

Determinazione Ambiente e Trasporti n.223 del 30-07-2015 PROVINCIA DI FERMO

- a) Deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il punto di immissione dello scarico finale nel corpo idrico recettore.
- b) Deve essere garantita l'accessibilità dei pozzetti di prelievo per i controlli in ingresso e in uscita dall'impianto di depurazione. Gli stessi devono essere mantenuti a disposizione degli organi di vigilanza e devono consentire al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto.
- c) I limiti di accettabilità di cui alla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- d) Le modalità di scarico nel corso d'acqua e la gestione dell'impianto devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario.
- e) Ai sensi dell'art.32, comma 7, delle NTA, nel caso in cui il corpo idrico recettore, interessato dallo scarico in oggetto, presenti (dopo il rilascio della presente autorizzazione) valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL, lo stesso scarico deve rispettare il valore limite di 3.000 UFC/100 mL per il parametro Escherichia coli. Lo scarico oggetto della presente autorizzazione dovrà essere adeguato, entro un anno dalla pubblicazione sul BUR Marche del decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con il quale si prende atto del rapporto annuale dell'ARPAM sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali.
- f) Devono essere assicurati almeno 24 autocontrolli annuali della conformità dei limiti indicati nella Tab. 1 dell'All. 5 (Parte Terza) del D.Lgs. 152/06 sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata, vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno.
- g) I risultati delle analisi di autocontrollo di cui sopra devono essere annotati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo, unitamente a copia dei relativi rapporti di prova.
- h) Qualora dalle misurazioni autonomamente eseguite sullo scarico finale risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati, si provvede ad informare entro le 48 ore (dalla data di conclusione delle analisi) la Provincia, il Comune e l'ARPAM tramite comunicazione scritta.
- i) I rapporti di prova relativi a tutti gli autocontrolli effettuati devono essere forniti alla Provincia e all'ARPAM su supporto informatico da allegare all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.
- j) In merito ai summenzionati autocontrolli, le modalità di raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/IRSA – CNR) o a livello internazionale.
- k) Ai sensi dell'art.48, comma 1, lett.b, delle NTA a seguito di “*modifiche sostanziali*” (come definite dal comma 2 dello stesso art.48), dell'impianto in argomento, è necessario **richiedere preventivamente** (come previsto dal comma 9 del medesimo art.48) una nuova autorizzazione allo scarico che comprenda il parere di cui all'art. 47 della l.r. 10/1999, precisando la necessità di un periodo di transizione per il ritorno alle condizioni di regime ai sensi dell'art.48, comma 3, delle stesse NTA.
- l) Ai sensi dell'art.48, comma 1, lett.b, delle NTA a seguito di interventi (diverse dalle modifiche sostanziali) di “*ammodernamento e/o di potenziamento*” e di “*fermo impianto, anche parziale, per manutenzione periodica*” dell'impianto di depurazione in argomento:

- deve essere effettuata una comunicazione preventiva, con un anticipo di **almeno 15 giorni dall'inizio dei lavori**, unitamente alla necessaria documentazione tecnica descrittiva dell'intervento;
 - i lavori possono essere iniziati, **fatta salva diversa comunicazione della Provincia**, trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte della Provincia e devono essere conclusi entro i successivi 60 giorni;
 - si applicano le cadenze temporali e i limiti di cui alla al comma 3, lettere a) e b), dell'art.48 delle NTA a decorrere dalla data di inizio lavori documentata come sopra, **fatta salva la possibilità della Provincia di fissare comunque valori limite di emissione temporanei diversi in valore e durata.**
- m) Ai sensi dell'art.48, comma 1, lett.b, delle NTA a seguito di *“guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria”* e *“altri guasti importanti”* che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi tali per cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione:
- **entro 24 ore dal fatto** devono essere informati la Provincia, il Comune e l'ARPAM, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'art.48 delle NTA;
 - **entro 10 giorni dal fatto** deve essere comunicato, agli stessi soggetti, l'avvenuto ripristino delle condizioni normali di funzionamento, ovvero deve essere richiesta (nello stesso termine di 10 giorni), l'applicazione (debitamente motivata) delle procedure di riavvio dell'impianto di cui al comma 3, dell'art.48 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **fatta salva la possibilità della Provincia di fissare comunque valori limite di emissione temporanei diversi in valore e durata.**
- n) Tutte le componenti dell'impianto di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna.
- o) I dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'impianto di depurazione in argomento devono essere riportati, **ai sensi dell'art.48, comma 10, delle NTA**, su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo nel caso di ispezione dell'impianto.
- p) Deve essere preventivamente comunicata, con almeno 30 giorni di anticipo, ogni variazione apportata alle modalità di scarico, nonché ogni modifica apportata al punto di immissione nel corpo idrico recettore.
- q) Deve essere richiesta la voltura dell'autorizzazione in oggetto nel caso in cui cambi la titolarità della presente autorizzazione, utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla Provincia entro 30 giorni dall'avvenuto cambio di titolarità.
- r) Nelle reti fognarie servite dall'impianto in argomento è sempre vietato l'allaccio di scarichi di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs 152/2006 in concentrazioni superiori a quelle stabilite dall'art.45, comma 5 delle NTA (limiti per lo scarico in acque superficiali).
- s) Al di fuori dell'ipotesi di cui all'art.30, comma 15, delle NTA nel caso di allacci di scarichi di acque reflue industriali, diversi da quelli della precedente lettera, deve essere preventivamente richiesta una modifica della presente autorizzazione allo scarico ai fini dell'applicazione dell'art.45, comma 4, delle NTA.
- t) Nel caso di allacci di scarichi di acque reflue industriali (successivi al rilascio della presente autorizzazione) nella rete fognaria servita dall'impianto di depurazione in oggetto, secondo le modalità di cui all'art.30, comma 15, delle NTA, deve essere trasmessa alla Provincia (ai sensi dell'art.30, comma 12, delle NTA) copia dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, entro 30 giorni dalla data di rilascio, unitamente alla

relativa documentazione tecnica prevista dall'art.125 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e alla descrizione della capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione finale in oggetto.

- u) Il by-pass dell'impianto può essere attivato solo in casi di emergenza e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.43 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque (DACR 145 del 26/01/2010).
 - v) Il recupero e/o smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall'impianto autorizzato dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 5) Di stabilire altresì, per gli scolmatori (sfioratori) autorizzati cui alla presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
- a) Deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06, il punto di immissione dello scarico, degli scolmatori, in acque superficiali;
 - b) Lo stesso scolmatore (sfioratore) può essere attivato solo in casi di emergenza e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 43 delle NTA;
 - c) Deve essere preventivamente comunicato, con almeno 30 giorni di anticipo, alla Provincia la diversa destinazione, ampliamento, modifica e/o ristrutturazione dello scolmatore (sfioratore) autorizzato, ogni variazione apportata alle modalità di scarico, nonché ogni modifica apportata al punto di immissione nel corpo idrico recettore.
- 6) Di richiamare che, ai sensi dell'art.130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, la provincia provvederà a seconda della gravità dell'infrazione:
- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
- 7) Di dare atto che alla presente Determinazione sono allegati: planimetria influenza dell'impianto, schema a blocchi linea acque e linea fanghi e scheda art. 50.
- 8) Di richiamare che:
- la presente autorizzazione non legittima il titolare allo scarico ad operare in difformità dei regolamenti di polizia urbana, delle norme igienico - sanitarie, delle norme urbanistiche e edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabilimento di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;
 - devono essere rispettati limiti di emissione allo scarico e/o disposizioni più restrittive eventualmente introdotte dalla normativa nazionale e/o regionale successivamente alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio in oggetto;
 - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
- 9) Di rammentare che:
- a) Ai sensi dell'art.124, comma 12, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. deve essere comunicato per iscritto, **oltre a quanto prescritto con la presente autorizzazione**, alla Provincia

e all'ARPAM, ogni variazione che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita all'impianto di depurazione, i progressivi e significativi allacciamenti di reti fognarie di località o di parti di località ai collettori che afferiscono all'impianto; ogni altra modifica, il trasferimento, l'ampliamento, la ristrutturazione dell'insediamento, edificio o installazione che per qualsiasi causa si realizzi. Qualora lo scarico presenti caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quello preesistente dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

- b) Ai sensi dell'art.129, comma 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. il gestore del s.i.i. deve organizzare un adeguato controllo degli scarichi in fognatura.
- c) Ai sensi dell'art.30, comma 1, delle NTA *“Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura possono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, dall'autorità competente, fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi finali delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, dello stesso decreto, delle norme regionali, delle presenti NTA, nonché compatibilmente con la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione finale, oltreché con il dimensionamento e con la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, previo parere obbligatorio e vincolante del gestore del s.i.i. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche e alla capacità depurativa residua dell'impianto e alla capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina delle presenti NTA degli scarichi di acque reflue urbane”*.
- d) Al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei criteri generali contenuti nel D.Lgs 152/2006, gli Organi di controllo sono tenuti ad eseguire le necessarie operazioni di controllo e comunicare tempestivamente eventuali variazioni o inosservanze dell'autorizzazione o quanto altro di competenza della Provincia.


Emissioni in atmosfera: Dott. Federico Marvalli ☎ 0734 - 232327 ☎ 0734 - 232304 e-mail: federico.maravalli@provincia.fm.it Scarichi idrici: Geom. Stefano Mircoli ☎ 0734 - 232324 ☎ 0734 - 232304 e-mail: stefano.mircoli@provincia.fm.it

Il Responsabile del procedimento
STEFANO MIRCOLI

Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI

COMUNE DI FERMO BASSO TENNA DEPUR00398


LINEA ACQUE



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 Dott. Ing. Alessandro Tassi
Alessandro Tassi

COMUNE DI FERMO BASSO TENNA DEPUR00398

LINEA FANGHI



al sollevamento
linea acque

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot. Ing. Alessandro Pesci

CITTA' DI FERMO - arrivo - Prot. 34389/PROT del 21/08/2015 - titolo VI - classe 09



SCARICO ACQUE REFLUE URBANE

SCHEDA ART. 50, COMMA 8, NTA PTA REGIONE MARCHE (DAGR 145/2010)

ID scarico: SCAMB00816
ID depuratore: DEPUR00398

1. Descrizione impianto

Comune **Fermo**
 Denominazione **BASSO TENNA**
 Ubicazione **BASSO TENNA**
 ID depuratore (CIIP spa) **DEPUR00398**
 Tipo di trattamento **Depuratore**
 Tipologia impianto **Fanghi attivi**
 Coordinate Gauss-Boaga (x) **2.419.329**
 Coordinate Gauss-Boaga (y) **4.786.926**
 Quota altimetrica s.l.m. (m) **9,80**

DATI DI PROGETTO

Capacità organica di progetto (AE) **20.000**
 Dotazione idrica pro-capite (l/ab/g) **300**
 Carico idraulico trattabile in regime di secca (mc/g) **4.800,00**
 Carico idraulico trattabile in regime di pioggia (mc/g) **12.000,00**
 Rapporto by-pass (PTA RM, art. 43 comma 5) **2,5**

DATI GESTIONALI

Data di entrata in esercizio
 Natura dei reflui trattati **URBANE COSTITUITE DAL MISUGLIO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI**
 Abitanti residenti (numero) **1.021 (Anno 2009) Stima**
 Abitanti fluttuanti (numero) **107 (Anno 2009) Stima**
 Volume trattato dall'impianto misuratore di portata (mc/anno)
 Volumi complessivi fornitura idrica scaricati in fognatura (mc/anno)
 Carico idraulico globale (max) trattato (mc/giorno)
 Carico organico industriale (AE) **223**
 Carico generato collettato (calcolato di punta) (AE) **1.351**

2. Descrizione scarico

ID scarico (CIIP spa) **SCAMB00816**
 Corpo idrico ricevente **ACQUE SUPERFICIALI**
 Denominazione corpo idrico **FIUME TENNA**
 Bacino idrografico **FIUME TENNA**
 Coordinate Gauss-Boaga (x) **2.419.246**
 Coordinate Gauss-Boaga (y) **4.787.146**
 Quota altimetrica s.l.m. (m) **9,00**

3. Dati Regione Marche

Agglomerato > 2000 ab **SI**
 Agglomerato Codice **5052**
 Agglomerato Denominazione **CAMPIGLIONE**
 Codice corpo idrico **11 R021_TR03.B**
 Codice impianto (Regione Marche) **---**

4. Dati catastali

SCARICO Comune Fermo **Fg P.lla**
IMPIANTO Comune Fermo **Fg P.lla**

Stima dati dalle zone censuarie "ISTAT" ricadenti all'interno dell'area di influenza dell'impianto (dati aggiornati al 01/01/2011)

Popolazione residente (num. abitanti)	1.021	Abitazioni (numero)	309
Famiglie residenti (numero)	296	Seconde case (numero)	13

Stima dati dalle utenze idriche allecate alla pubblica fognatura ricadenti all'interno dell'area di influenza che recapita all'impianto (dati aggiornati al 19/04/2012)

Tipologia di fornitura idrica DOMESTICA RESIDENTE	Utenze idriche (numero)	445
	Volume idrico conturato (mc/anno)	57.786
Tipologia di fornitura idrica DOMESTICA NON RESIDENTE	Utenze idriche (numero)	62
	Volume idrico conturato (mc/anno)	4.654

Stima presenze turistiche del mese di max (di norma agosto) nel Comune interessato diviso per il numero dei giorni Elaborazione Regione Marche - Servizio Cultura Turismo e Commercio - Osservatorio Regionale del Turismo (Fonte - IAT) (Anno di riferimento 2011)

Totale presenze per "alberghi esercizi complementari" (numero)	13.916	(nell'intero territorio comunale)
Totale presenze per "alloggi non gestiti da ISTAT" (numero)	194	(nell'intero territorio comunale)

Stima carico organico derivante da attività industriali (calcolato tenuto conto del volume medio annuo e la max concentrazione di BOD5 autorizzata)

Collettato alla rete fognaria (autorizzazioni allo scarico) (AE)	223	(Dato aggregato al 31/12/2011)
Reflui o rifiuti trattati all'impianto e trasportati su gomma (AE)		(Anno di riferimento)

Le stime sono state effettuate secondo la Direttiva 91/271/CEE ed in collaborazione con Regione Marche - Provincia ed AATO 5

I dati contenuti sono elaborati, validati e di esclusiva proprietà della CIIP spa



Elaborazione grafica e dati presenti nei geodati del Servizio Informativo Territoriale

Stampa del 10/12/2012

Il Direttore Tecnico dell'impianto
Dott. Arch. Ferdinando D'Amico (F. D'Amico)


CC.FX34 - RPT VERONA REGIO 5

Handwritten signature

MARE ADRIATICO



SCALE
1:10,000



clp

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

MAPPA TOPOGRAFICA

1:10,000

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

LEGENDA

ALTEZZE IN METRI

0-100

100-200

200-300

300-400

400-500

500-600

600-700

700-800

800-900

900-1000

1000-1100

1100-1200

1200-1300

1300-1400

1400-1500

1500-1600

1600-1700

1700-1800

1800-1900

1900-2000

2000-2100

2100-2200

2200-2300

2300-2400

2400-2500

2500-2600

2600-2700

2700-2800

2800-2900

2900-3000

3000-3100

3100-3200

3200-3300

3300-3400

3400-3500

3500-3600

3600-3700

3700-3800

3800-3900

3900-4000

4000-4100

4100-4200

4200-4300

4300-4400

4400-4500

4500-4600

4600-4700

4700-4800

4800-4900

4900-5000

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - COD. 5019

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE - COD. 5015

Al SUAP del Comune di **Fermo**

Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 comma 7 del DPR 59/2013)

Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi
(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

Bollo assolto in forma virtuale

Imposta di bollo virtuale
Autorizzazione n. 16542
del 18/03/2002 e del
01/04/2014

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - AUA

(ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59)

1. DATI DEL GESTORE

Cognome **GOZZI** Nome **FERDINANDO ANNIBALE**
codice fiscale **GZZ FDN 57A05 D211B**
nato a **CUPRAMONTANA** prov. **AN** stato **ITALIA** nato il **05/01/1957**
residente in **Ascoli Piceno** prov. **AP** stato **Italia**
indirizzo **Viale della Repubblica** n. **24** C.A.P. **63100**
PEC / posta elettronica **servizio.tecnico@pec.ciip.it** Telefono fisso / cellulare **0736.2721**
in qualità di Titolare Legale rappresentante Altro _____

2. DATI DEL REFERENTE AUA

(compilare solo se il referente AUA non coincide con il gestore)

Cognome **GOZZI** Nome **FERDINANDO ANNIBALE**
codice fiscale **GZZ FDN 57A05 D211B**
in qualità di **RESPONSABILE AMBIENTALE**
nato a **CUPRAMONTANA** prov. **AN** stato **ITALIA** nato il **05/01/1957**
residente in **ASCOLI PICENO** prov. **AP** stato **ITALIA**
indirizzo **VIALE DELLA REPUBBLICA** n. **24** C.A.P. **63100**
PEC / posta elettronica **servizio.tecnico@pec.ciip.it** Telefono fisso / cellulare **0736/272263**

3. DATI DELLA DITTA / SOCIETA' / IMPRESA

Ragione sociale **CIIP - CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI SPA**
codice fiscale / p. IVA **00101350445**
Iscritta alla C.C.I.A.A. di **ASCOLI PICENO** prov. **AP** n. **133319**
con sede in **ASCOLI PICENO** prov. **AP** stato **ITALIA** località _____
indirizzo **VIALE DELLA REPUBBLICA** n. **24** C.A.P. **63100**
Telefono fisso / cell. **0736.2721** fax. **0736.272222** PEC/ posta elettronica **servizio.protocollo@pec.ciip.it**

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITA'

4.1 Dati generali

Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività **DEPUR00080 – SCAMB00024 – LIDO DI FERMO**

sito nel Comune di **FERMO** prov. **FM**

Descrizione attività principale **IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE**

4.2 Inquadramento territoriale (*)

Località **LIDO DI FERMO** Via Piazza _____ n° _____ C.A.P. | | | | |

Coordinate geografiche	Lat (Nord – y) 4.783.713 Long (Est – x) 2.421.472 Nel sistema di riferimento GAUSS – BOAGA (MONTE MARIO)
Dati catastali	Foglio 14 particella 569

4.3 Attività svolte

Breve descrizione del ciclo produttivo

Attività principale _____ Codice ATECO | | | | | | | | | |

Attività secondaria _____ Codice ATECO | | | | | | | | | |

4.3.1 Produzioni (compilare solo nel caso l'attività realizzi produzioni) (*)

Attività	Tipologia di prodotti	Quantità	u.m.
codice ATECO	prodotto 1		
codice ATECO	prodotto 2		
codice ATECO	prodotto ...		

4.3.2 Materie prime e ausiliarie (per ciascun prodotto, compilare solo in presenza di materie prime, additivi, catalizzatori, miscele, prodotti intermedi) (*)

Produzione	Tipologia di materie prime e ausiliarie	Quantità annua	u.m.	Modalità di stoccaggio/deposito
prodotto 1				
prodotto 1				
prodotto ...				

si allegano le schede di sicurezza delle materie prime

PROTOCOLLO CIIP 2015013415 del 08/06/2015



4.4 Caratteristiche occupazionali (*)

Numero totale addetti (*)	
Numero di addetti stagionali (*)	
Periodo di attività (ore/giorno)	
Periodo di attività (giorni /anno)	
Periodo di attività (mesi/anno)	
Periodo di attività (giorni/settimana)	

IL GESTORE DELL'IMPIANTO/STABILIMENTO/ATTIVITA' RICHIEDE

5. ISTANZA

rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale

modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. ____ del _____

rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. ____ del _____

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA¹:

autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente);

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente ;

rinnovo nuova modifica sostanziale proseguimento senza modifiche

¹ Barrare solo le caselle corrispondenti alle autorizzazioni/comunicazioni di cui si necessita per l'avvio o la prosecuzione dell'attività

E A TAL FINE, allega le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettua ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono

- ALLEGA LA SCHEDA A** contenente i dati e le informazioni necessari per **gli scarichi di acque reflue**
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue
- ALLEGA LA SCHEDA B** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue**
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
- ALLEGA LA SCHEDA C** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti**
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
- ALLEGA LA SCHEDA D** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga**
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga
- ALLEGA LA SCHEDA E** contenente i dati e le informazioni inerenti **l'impatto acustico**
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico
- ALLEGA LA SCHEDA F** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
- ALLEGA LA SCHEDA G1** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi**
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi
- ALLEGA LA SCHEDA G2** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti pericolosi**
- DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi



6. DICHIARAZIONI

DICHIARA INOLTRE

6.1 Titoli abilitativi in materia ambientale sostituiti dall'AUA

che l'impianto/stabilimento/attività risulta in possesso dei seguenti titoli abilitativi in materia ambientale

Scheda interessata	Ente	N° prot.	del	Scadenza
SCHEDA A	PROVINCIA FERMO	328/GEN	06/04/2012	06/04/2016
SCHEDA C	PROVINCIA FERMO	117/GEN	07/02/2011	07/04/2024

6.2. Certificazioni ambientali volontarie

che sono state ottenute le seguenti certificazioni ambientali volontarie:

Certificazione	Autorità che ha rilasciato la certificazione	Numero	Data di emissione	Note

6.3 Ulteriori dichiarazioni

che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente .i.

che l'autorità competente _____ alla verifica di VIA ha valutato la non assoggettabilità del progetto alla VIA con provvedimento n. _____ del _____

6.4 Comunicazioni

L'arch. Ferdinando Annibale Gozzi, Responsabile Servizio Depurazione, con delega atto notaio Cavelli rep. n. 28093 raccolta n. 15865 del 26.11.2014 (prot. CIIP n. 29340 del 26.11.2014) assume il ruolo di "Responsabile Ambientale per il Servizio Depurazione, Direttore Tecnico e Responsabile Tecnico" di tutti gli impianti di depurazione gestiti direttamente dalla società CIIP spa (impianti di depurazione e sollevamenti fognari) fino al 30.09.2016.

Il geom. Antonio Serena, Responsabile Servizio Reti, con delega atto notaio Calvelli rep n. 28092 raccolta n. 15864 del 26.11.2014 (prot. n. 29339 del 26.11.2014), assume il ruolo di "Responsabile Ambientale per il Servizio Reti" (scolmatori della rete fognaria) fino al 30.09.2016.





SCHEDA A - SCARICHI DI ACQUE REFLUE

A.1 Quadro sinottico degli scarichi finali

che nell'impianto/stabilimento/attività sono presenti i seguenti scarichi, indicati sulla planimetria allegata, così come riportato nel quadro sinottico

TIPOLOGIA DELLE ACQUE REFLUE CONVOGLIATE AI DIVERSI SCARICHI (*)

TIPOLOGIA DI RECAPITO PER CIASCUNO SCARICO (ESISTENTE E NUOVO) (*)

TIPOLOGIA RICHIESTA SPECIFICA E SCARICHI INTERESSATI

Rilascio
 senza modifica sostanziale (*)
 con modifica sostanziale (*)
 Rinnovo

Acque superficiali
 Acque² sotterranee
 Suolo¹ o strati superficiali del sottosuolo

Rete fognaria

Industriali

Industriali assimilate alle domestiche

Domestiche

Urbane

Altre tipologie (ad es. meteoriche, scambio termico, ecc.)

SCAMB00024

¹ specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 103 del Codice dell'ambiente

² specificare le condizioni di deroga di cui all'articolo 104 del Codice dell'ambiente

A.2 Ciclo produttivo e utilizzo dell'acqua

1 Descrizione attività (*) Industriale Artigianale Commerciale Servizio Altro [specificare]

2 Descrizione del ciclo produttivo Descrizione sintetica del ciclo produttivo e dell'utilizzo dell'acqua (da non compilare nel caso di usi civili)

3 Materie lavorate, prodotte, utilizzate (*) elencare le materie prime, gli additivi, i catalizzatori, i prodotti intermedi, i prodotti finiti (compilazione alternativa alle tabelle 4.3.1 e 4.3.2 della parte generale)

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco



A.3. Quadro dei prelievi

- Non viene effettuato alcun prelievo idrico
- Il prelievo idrico relativo all'insediamento in esame viene effettuato nelle modalità specificate nel seguente quadro sinottico:

FONTE	DENOMINAZIONE /CODICE (*)	COORDINATE GEOGRAFICHE (*)		DATI CONCESSIONE AL PRELIEVO	PRELIEVO MASSIMO AUTORIZZATO (*)	PRELIEVO MEDIO EFFETTIVO (*)	UTILIZZAZIONE (%)	RIUSO	QT. RIUTILIZZATA (*)
		x	y						
Sorgenti				Ente, data, n° concessione	mc / anno	mc / anno	%	Si / No	mc / anno
Acquedotto									
Corpo idrico superficiale									
Pozzi									
Altro [specificare]									

Presenza di contatori Si No

**A.4. Descrizione dei punti di scarico**

come riportati nel quadro sinottico degli scarichi finali (A.1) del modulo - (sezione da redigere per ciascun punto di scarico finale)

Lat (Nord - y) **4.783.584** Long (Est - x) **2.421.549**

Nel sistema di riferimento

(GAUSS - BOAGA (MONTE MARIO)**CORPO IDRICO RECEPTORE: ACQUE SUPERFICIALI****DENOMINAZIONE CORPO IDRICO: FOSSO RIO VALLE SCURA****3 Modalità di scarico CONTINUO**se periodico, indicare la frequenza
(ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno)

Portata media (*)

Portata massima (*)

Volume massimo (*)

Misuratore di portata: **PRESENTE**

Indicare se presente

Nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti Sì No

Se nello scarico confluiscono reflui provenienti da altri stabilimenti, fornire le seguenti informazioni per ogni stabilimento i cui reflui confluiscono nello scarico

Ragione sociale _____

Partita IVA _____

Indirizzo _____

Codice ATECO attività produttiva (*) _____

5 Scarichi in forma associata**Tipologia di acque reflue che recapitano nello scarico (*)** Domestico Assimilabile al domestico Industriale Altro (*)

Portata media giornaliera _____

Volume annuo (mc/anno) _____

**Sistema di pre-trattamento (*)**

- Nessuno
 Fisico
 Chimico
 Biologico
 Altro

Presenza di pozzetto/i di ispezione Sì No

Lo scarico terminale è costituito dai seguenti scarichi parziali (*)

- Acque reflue industriali da processi produttivi
 Acque reflue industriali di raffreddamento
 Acque reflue industriali di lavaggio
 Acque reflue meteoriche di dilavamento
 Acque reflue domestiche
 Acque reflue assimilate
 Altro (acque reflue meteoriche, ecc.)

6 Composizione dello scarico terminale

Elencare le sostanze inquinanti presenti nello scarico terminale. La qualità è presunta se scarico nuovo, è effettiva se scarico esistente

7 Caratteristiche qualitative dello scarico terminale

PARAMETRO	CONCENTRAZIONI	QUANTITÀ GIORNALIERA SCARICATA	QUANTITÀ MENSILE SCARICATA (*)
-----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------

8 Presenza nelle acque di scarico e/o nello stabilimento delle sostanze pericolose indicate nelle tabelle 1/A (Standard di qualità nella colonna d'acqua per le sostanze dell'elenco di priorità) 2/A (Standard di qualità nei sedimenti) 1/B (Standard di qualità ambientale per alcune delle sostanze appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) e 3/B (standard di qualità ambientale per la matrice sedimenti per alcune delle sostanze diverse da quelle dell'elenco di priorità, appartenenti alle famiglie di cui all'Allegato 8) dell'allegato 1, parte III, del Codice dell'ambiente



Sì No Se presenti, compilare la tabella sottostante

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO

SOSTANZA PERICOLOSA	PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO				PRESENZA NELLO SCARICO				
	NUMERO CAS	ELEMENTO / COMPOSTO / SOSTANZA	PRODOTTA	TRASFORMATA	UTILIZZATA	PRESUNTA	VERIFICATA	MINIMA	MEDIA

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte III, del Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

Sì No Se presenti, compilare la tabella sottostante

** Sostanze pericolose : Per si intendono quelle definite dal Codice dell'ambiente , parte III, art. 74, comma 2, lettera ee) : "sostanze pericolose: le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe". Tra queste rientrano anche le sostanze pericolose prioritarie indicate nella successiva lettera ff).

DATI SULLE SOSTANZE PERICOLOSE PRESENTI NELL'INSEDIAMENTO E / O NELLO SCARICO

SOSTANZA PERICOLOSA	PRESENZA NELL'INSEDIAMENTO				PRESENZA NELLO SCARICO				
	NUMERO CAS	ELEMENTO / COMPOSTO / SOSTANZA	PRODOTTA	TRASFORMATA	UTILIZZATA	PRESUNTA	VERIFICATA	MINIMA	MEDIA

Nello stabilimento si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5, parte III, al Codice dell'ambiente e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del decreto suddetto o degli aggiornamenti messi a punto ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 (art. 125 comma 2 del Codice dell'ambiente)

Sì No Se presenti, compilare la tabella sottostante (*)

A	B	C	CICLO PRODUTTIVO
(T/ANNO)	(MCH)		



Cadmio

Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)

Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri

Alcalini)

Esaclorocicloesano (hch)

Ddt

Pentaclorofenolo (pcp)

Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin

Esaclorobenzene (hcb)

Esaclorobutadine

Cloroformio

Tetracloruro di carbonio

1,2 dicloroetano (edc)

Tricloroetilene

Triclobenzene (tcb)

Percloroetilene (per)

 colonna A): barrare il/i cicli produttivi di interesse; *colonna B): indicare la capacità di produzione in tonn/anno del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione/trasformazione/**utilizzo delle sostanze indicate nella tabella o la presenza di tali sostanze nello scarico;* *colonna C): indicare il fabbisogno orario di acque per ogn i specifico processo produttivo in mc/h***9** Sistemi di

controllo dei

parametri analitici

Indicare se presenti

Se presenti, specificare il sistema di misura utilizzato



A.5. Ulteriori dati tecnici per lo scarico di acque reflue urbane² (*)

- 1 Agglomerato espresso in abitanti equivalenti
Abitanti residenti n. **26494**
- 2 Utenze servite dalla rete fognaria
Abitanti fluttuanti n. **10072**
- 3 Presenza di acque reflue industriali nella rete fognaria
 Sì
 No
Vedi elenco allegato
- 4 Raccolta di acque meteoriche
 Sì
 No
- 5 Esistenza di scaricatori di piena
 Sì
 No
Vedi elenco allegato

A.6 Recapito dei reflui

A.6.1. Se il refluo viene allontanato in **ACQUE SUPERFICIALI** specificare:

CORPO RECIETTORE	DENOMINAZIONE	NATURA DEL CORPO RECIETTORE	PORTATA MEDIA (M ³ /SEC) (*)	PORTATA MINIMA (M ³ /SEC) (*)	N° GIORNI CON PORTATA NULLA (*)
Corpo idrico superficiale	FOSSO RIO VALLE SCURA	(*) (naturale/artificiale)			

A.6.2. Se il refluo viene allontanato sul **SUOLO/STRATI SUPERFICIALI DEL SOTTOSUOLO*** specificare:

1	Distanza dal più vicino corpo idrico	mt
2	Distanza minima dalla rete fognaria pubblica	mt

² La presente sezione può essere implementata in funzione delle specifiche disposizioni regionali in materia.



- 3 Possibilità di convoglio o riutilizzo (*)
 Sì In caso negativo, motivare l'impossibilità di convogliare i reflui in corpo idrico, in altre reti fognarie o di destinati al riutilizzo
 No
- 4 Distanza da punti di captazione o derivazione (*)
Lo scarico terminale recapita al suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad una distanza di almeno 200 m da eventuali punti di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano (art. 94 del Codice dell'ambiente)
 Sì
 No
- 5 Tramite di dispersione nel sottosuolo
 Pozzo assorbente
 Condotta disperdente
- 6 Profondità dal piano campagna (*)
mt

* Lo scarico su suolo è ammesso solo quando sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali nel rispetto dei valori limite di cui al Codice dell'ambiente . (art. 103 del Codice dell'ambiente)

Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono riportate al volume dello scarico stesso secondo il seguente schema:

a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:

- metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 m³
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5000 m³
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5001 e 10.000 m³

b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.

- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 m³
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 m³
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 m³

Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinati al riutilizzo. (all. 5 Parte III del Codice dell'ambiente)



A.7. Sistema di depurazione delle acque reflue industriali/urbane (*)

1	Gestore dell'impianto di depurazione	CIIP SPA
2	Tipo di trattamento dell'impianto	<input type="checkbox"/> Fisico <input type="checkbox"/> Chimico <input checked="" type="checkbox"/> Biologico <input type="checkbox"/> Altro
3	Potenzialità nominale di progetto dell'impianto	50000 AE
4	Caratteristiche impianto di depurazione	<p>linee acqua - VEDI SCHEMA A BLOCCHI ALLEGATO</p> <p>linea fanghi (n. linee _____)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> vasche di accumulo <input type="checkbox"/> grigliatura grossolana <input type="checkbox"/> grigliatura fine <input type="checkbox"/> dissabbiatura <input type="checkbox"/> disolea tura <input type="checkbox"/> sedimentazione primaria <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa adesa <input type="checkbox"/> ossidazione a biomassa sospesa <input type="checkbox"/> nitrificazione <input type="checkbox"/> denitrificazione <input type="checkbox"/> defosfatazione <input type="checkbox"/> sedimentazione secondaria <input type="checkbox"/> filtrazione <input type="checkbox"/> disinfezione finale <input type="checkbox"/> altro [specificare] <p><input type="checkbox"/> preispessitore</p> <p><input type="checkbox"/> ispessimento dinamico</p> <p><input type="checkbox"/> digestione anaerobica</p> <p><input type="checkbox"/> digestione aerobica</p> <p><input type="checkbox"/> disidratazione con centrifuga</p> <p><input type="checkbox"/> disidratazione con nastro pressa</p> <p><input type="checkbox"/> disidratazione con filtro pressa</p> <p><input type="checkbox"/> posispessitore</p> <p><input type="checkbox"/> letti di essiccamento</p> <p><input type="checkbox"/> incenerimento</p> <p><input type="checkbox"/> essiccamento termico</p> <p><input type="checkbox"/> compostaggio</p> <p><input type="checkbox"/> cogenerazione</p> <p><input type="checkbox"/> altro [specificare]</p>
5	Dati sui fanghi prodotti e loro modalità di smaltimento	<p>Fanghi prodotti _____ mc/anno, mc/giorno, % secco</p> <p>Eventuali modalità stoccaggio fanghi _____</p> <p>Smaltimento finale _____ % discarica, % agricoltura, % altro</p> <p>Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Presenza di pozzetto di controllo/ispezione in uscita dell'impianto <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Presenza di sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>Presenza di contatori ingresso/uscita <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>
6	Strumenti e modalità di controllo	



Descrivere le misure da adottare in caso di disfunzioni improvvisi dell'impianto in grado di ridurre la capacità di trattamento dello stesso. Specificare in particolare:

- 7 Modalità di gestione provvisoria dell'impianto - **Personale reperibile**
- **Personale in servizio**

A.8. Sistema di depurazione delle acque reflue domestiche/assimilabili (*)

	<input type="checkbox"/> FOSSA IMHOFF	
	Comparto sedimentazione	m3
	Comparto digestione	m3
	Capacità totale	m3
	Distanza da fabbricati	mt
	Distanza da pozzi, condotte o serbatoi destinati ad acqua potabile	mt
	<input type="checkbox"/> ALTRO	
	Descrivere le modalità di trattamento	
	Descrizione tipo di trattamento	
2	Trattamento acque grigie	
	Dimensioni del manufatto	
	Distanza da fabbricati	mt
	Descrizione tipo di trattamento	
	Dimensioni del manufatto	
	Distanza da fabbricati	mt
	Presenza di pozzetto di controllo all'ingresso dell'impianto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
4	Strumenti e modalità di controllo	
	Presenza di pozzetto di controllo in uscita dell'impianto	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
5	Produzione fanghi	
	Fanghi prodotti	mc/anno, % secco
	Smaltimento finale	% discarica, % agricoltura, % altro

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SCHEDA A – SCARICHI DI ACQUE REFLUE

- Schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi)
- Sintetica relazione circa la conformità rispetto ai pertinenti strumenti di programmazione e pianificazione settoriale (ad esempio: Piano regionale di Tutela delle Acque, Piano di distretto idrografico, etc.) (*)
- Cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso
- Planimetrie e dati di progetto relativi all'impianto di depurazione comprensivi di schema a blocchi, che dimostrino l'efficienza depurativa dell'impianto e indichino i pozzetti di ispezione
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio CTR in scala 1:10.000 o in scala 1:5.000
- Ubicazione insediamento, punti di scarico e corpo recettore su stralcio mappa catastale in scala 1:2.000 (o comunque superiore a 1:5.000);
- Planimetria in scala idonea dell'insediamento, rete fognaria e scarichi in cui sia evidenziata con tratteggio/colore diverso ogni tipologia di acque reflue
- Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali
- Dichiarazione per presenza / assenza di sostanze "pericolose" nello scarico (vedere ulteriori dettagli riportati nella "relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato")
- Nel caso di assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti (riferimenti normativi : art.101 comma 7 del Codice dell'ambiente – Allegato 5 Parte III del Codice dell'ambiente Tabella 6 – Dpr 19 ottobre 2011 n.227 – Normative regionali di settore)

SCHEDA B - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

SEZIONE B1 – EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

- Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti. (da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente);
- Copia di ___contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori);
- Piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM 7 aprile 2006 e [RIFERIMENTO NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE])
- Piano di utilizzazione agronomica completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM 7 aprile 2006 e [RIFERIMENTO NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE])

SEZIONE B2 – ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE

- Relazione tecnica conformemente all'allegato 2 del DM 6 luglio 2005 e delle discipline regionali di settore
- Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI

(*) Le sezioni e le informazioni che possono variare sulla base delle specifiche discipline regionali sono contrassegnate con l'asterisco

SCHEDA C – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI STABILIMENTI

- Schede dei sistemi di abbattimento (*eventuale, qualora non siano state fornite le informazioni richieste nella sezione 2.2. della scheda C*)
- Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare:
 - a. certificati analitici
 - b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento
- Elenco delle schede di sicurezza di sicurezza dei prodotti (in alternativa alla compilazione della tab. 3)
- Piano di gestione dei solventi
- Progetto di adeguamento
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a. il perimetro dello stabilimento
 - b. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
 - e. l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200m e la loro destinazione (civile/industriale) (*)
- Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'are occupata dallo stesso e delle zone limitrofe

SCHEDA D – EMISSIONI IN ATMOSFERA PER IMPIANTI E ATTIVITA' IN DEROGA

- Relazione tecnica
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - a) il perimetro dello stabilimento
 - b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2...Mn)
 - c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2..En)
- Progetto di adeguamento (*)

SCHEDA E – IMPATTO ACUSTICO

- Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale

SCHEDA F – UTILIZZO DEI FANGHI DERIVANTI DAL PROCESSO DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture
- Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell'ambiente del Codice dell'ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA (es. CTR, IGM)



- Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale
- Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi **(ove previsto dall'Autorità competente)**
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio;
- Analisi dei terreni (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- Analisi dei fanghi (vedere D.Lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi **(ove previsto dall'Autorità competente)**. Tale documento deve prevedere quanto segue:
 - tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)
 - caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

SCHEDA G1 – RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della ditta)
- Relazione tecnica sull'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'allegato 2 del d.m. 05/02/1998
- Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.
- Mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui alla presente comunicazione
- Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante
- Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. intestato alla Autorità competente di – Servizio secondo gli importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

(*)		
Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	Recupero
Classe 1		
Classe 2		
Classe 3		
Classe 4		
Classe 5		
Classe 6		

- Dichiarazione di conformità della caldaia al d.m. 05/02/1998 rilasciata dal costruttore o dal tecnico (solo per l'attività di recupero energetico R1). Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione che l'impianto è in grado di registrare i dati di monitoraggio in continuo, laddove questo è previsto
- Per gli impianti di recupero energetico tramite incenerimento, che ricadono sotto la disciplina del d.lgs. 133/05 deve essere presentata la documentazione da esso prevista, con particolare riferimento a quella indicata all'art. 21 comma 4 che rimanda all'art. 5 comma 5 e 6 dello stesso decreto legislativo



- (recupero ambientale) Copia autorizzazione/approvazione del progetto di recupero ambientale da parte della competente autorità
- (recupero ambientale) Studio di compatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche con l'area da recuperare
- (recupero ambientale) Risultati del test di cessione (qualora specificatamente previsto dal D.M. 05/02/1998)

SCHEDA G2 - RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della ditta)
- Planimetria dell'impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.
- Elaborati grafici e documentazione cartografica: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione
- Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
- Ricevuta dell'avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante
- Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. intestato alla Autorità competente di - Servizio secondo gli importi di cui al d.m. n. 350 del 21 luglio 1998

(1)		
Classe di attività	Quantità annua di rifiuti	Recupero
Classe 1		
Classe 2		
Classe 3		
Classe 4		
Classe 5		
Classe 6		

PROTOCOLLO CIIP 2015013415 del 08/06/2015



Ascoli Piceno,

Dott. Arch. Ferdinando Annibale Gozzi



INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa di quanto segue:

- Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte del SUAP presso il Comune di **Fermo** in quanto soggetto pubblico non economico non necessita del suo consenso;
- il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti attraverso la compilazione del modulo contenente le schede, incluse le dichiarazioni contenenti gli atti di notorietà, ha lo scopo di consentire l'attivazione del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti;
- il trattamento dei dati, effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, potrà avvenire sia con modalità cartacee sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall'art. 11 del D.lgs 196/2003, i seguenti trattamenti:
 - o trattamenti inerenti la gestione del procedimento amministrativo discendente dalla presente istanza, sotto il profilo amministrativo, contabile, operativo e statistico. La mancanza del conferimento dei dati impedirà l'avvio del procedimento amministrativo volto al rilascio dell'atto richiesto con la presente istanza.
 - o i dati personali sono comunicati, per adempimenti di legge ovvero per esigenze di carattere istruttorio, ai soggetti di seguito indicati: Arpa / AUSL/Comuni / Province / Regioni e comunque a tutti gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall' Aua
 - o Inserimento dei dati nelle banche dati ambientali condivise ai fini dello svolgimento di attività istituzionali.
- Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo precedente, possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per i soggetti sopra indicati, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.
- Alcuni dei dati personali da Lei comunicati, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dalle norme vigenti in materia di pubblicità, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, potrebbero essere soggetti a pubblicità sul sito istituzionale degli enti sopra indicati.
- i dati personali saranno conservati in archivi elettronici e/o cartacei e verranno trattati dai dipendenti della Autorità competente diindividuati quali incaricati dei trattamenti;
- titolare del Trattamento dei dati è il **SUAP presso Comune di Fermo**, con sede in **Fermo** e Responsabile del Trattamento è il **Dirigente SUAP** con sede in **Fermo**
- Lei potrà rivolgersi direttamente al Responsabile per far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196/2003 il cui testo è di seguito integralmente riportato.



09/05/12 Protocollo n.



2012010844



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE
AMBIENTE

Registro Generale n. 328 del 06-04-2012

Registro Settore n. 31 del 06-04-2012



ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Art.124 D.Lgs 152/2006 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane. CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Impianti Primari. Impianto di depurazione sito in località San Michele "LIDO DI FERMO" Comune di Fermo. (Fascicolo 9.7.6/8).

IL DIRIGENTE

Vista la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e disciplina degli scarichi, che ha abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999 n.152, così come modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.258.

Richiamati:

- la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)";
- la legge regionale 17 maggio 1999, n.10, come modificata dalla legge regionale 6 novembre 2002, n.23, che all'art.46 individua nelle amministrazioni provinciali gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali in corpi idrici superficiali;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 11 giugno 2004, n.147 "Istituzione della provincia di Fermo" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.138 del 15 giugno 2004);
- la Deliberazione della Giunta Provinciale di Fermo N.112 del 29/12/2009 ad oggetto "Disciplina relativa al rilascio, rinnovo, voltura e modifica delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali e urbane in acque superficiali e sul suolo, ai sensi della parte terza del D.lgs 152/2006";
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DACR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R Marche n.20 del 26/02/2010).

Atteso che:

- con Determina Dirigenziale n° 2625/GEN (163/SA) del 25/05/2004 è stata rilasciata alla Società CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Primari, l'autorizzazione allo scarico per l'impianto in oggetto;


- con Determina Dirigenziale n° 2845/GEN (165/SA) del 13/06/2006 è stata iscritta la stessa società, ai sensi dell'art. 110, comma5, del D.Lgs. 152/06, nell'elenco provinciale dei gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione, per il trattamento dei seguenti rifiuti:

PERIODO 15 SETTEMBRE - 15 GIUGNO			
D.Lgs 152/06 art. 110, c. 3	Descrizione rifiuto	Codice CER	Quantitativo massimo giornaliero (mc/d)
lett. b)	Fanghi fosse settiche	200304	49
lett. c)	Rifiuti della pulizia delle fogne	200306	
lett. c)	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	190805	

PERIODO 15 GIUGNO - 15 SETTEMBRE			
D.Lgs 152/06 art. 110, c. 3	Descrizione rifiuto	Codice CER	Quantitativo massimo giornaliero (mc/d)
lett. c)	Rifiuti della pulizia delle fogne	200306	30
lett. c)	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	190805	

- con Determina Dirigenziale n° 5516/GEN (264/SA) del 03/10/2007 è stata rilasciata alla Società CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Primari, l'autorizzazione allo scarico per l'impianto in oggetto; nonché è stata iscritta la stessa società, ai sensi dell'art. 110, comma5, del D.Lgs. 152/06, nell'elenco provinciale dei gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- il 26/11/2008, Prot. n° 32629, è pervenuta (alla Provincia di Ascoli Piceno), l'istanza della Società CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Primari (in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi del D.Lgs 152/2006, come da delibera n.18 del 28/11/2007 dell'ATO n° 5), di modifica dell'autorizzazione allo scarico per l'impianto in oggetto;
- il 02/09/2009, Prot. n° 2926, è stato rappresentato che in considerazione delle modifiche apportate si riteneva necessario il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico per lo stesso impianto, come previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e pertanto è stata richiesta la dovuta documentazione tecnica, anche relativa agli sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie afferenti allo stesso impianto di depurazione;
- il 30/04/2010, Prot. n° 11190, è pervenuta la documentazione tecnica sollecitata il 29/12/2009, Prot. n° 10669;
- il 17/05/2010, Prot. n° 12972, è stata trasmessa, ai sensi della L.R. 60/97, la domanda completa degli elaborati tecnici e della documentazione integrativa, all'ARPAM Dip. Prov.le di Ascoli Piceno, e contestualmente è stato comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90, alla Società CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Primari;
- il 09/07/2010, Prot. n° 19344, a riforma di quanto comunicato con detta nota di prot. n° 12972 , è stato chiesto di completare, ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i., la richiesta di autorizzazione in oggetto trasmettendo, i necessari elaborati tecnici in merito al trattamento rifiuti;
- il 06/08/2010, prot. n° 22605, è pervenuta una prima documentazione integrativa, comunque incompleta;
- il 16/11/2010, prot. n° 35684, è stata presentata l'ulteriore documentazione sollecitata il 10/08/2010, prot. n° 22898, e il 08/11/2010, prot. n° 34349;
- il 10/12/2010, Prot. n° 39143, è stata trasmessa, l'ulteriore documentazione integrativa, all'ARPAM Dip. Prov.le di Ascoli Piceno, e contestualmente è stato comunicato alla Società CIIP s.p.a. - Cicli Integrati Primari, ai sensi della L. 241/90, l'interruzione dei termini per la conclusione del procedimento;
- il 01/03/2012, Prot. n° 7964, è pervenuto, in merito alla domanda di autorizzazione in argomento, il parere tecnico favorevole dell'ARPAM di Prot. n° 4401 del 02/02/2012;

Premesso che :



- l'impianto di depurazione di cui trattasi, il cui schema è riportato in allegato, è di tipo biologico a fanghi attivi, con una potenzialità di progetto di 50.000 AE
- lo stesso impianto è a servizio di una fognatura mista e che nella stessa sono convogliate acque reflue industriali;
- presso l'impianto vengono trattati rifiuti liquidi ai sensi dell'art.110, comma 3, del D.lgs. 152/06;
- l'art.101 del D.Lgs 152/2006 specifica che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza dello stesso decreto;
- l'allegato 5 (Parte Terza) del D.Lgs. 152/06 prevede per i siffatti impianti il rispetto dei valori limite di cui alla Tab. 1 del medesimo allegato e al punto 1.1 viene precisato che nel caso di scarichi di acque reflue urbane "devono inoltre essere rispettati nel caso di fognature che raccolgono anche scarichi di acque reflue industriali i valori limite della Tab. 3 ovvero quelli stabiliti dalle regioni e che i parametri che devono essere controllati sono quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura"
- nell'art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano regionale di Tutela delle Acque, viene ribadito che gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali per siffatti impianti di depurazione devono essere conformi ai limiti di emissione di cui alla Tab. 1 e tab. 3 del succitato allegato;
- è presente un sistema di by-pass dell'impianto di depurazione collegato al pozzetto finale dell'impianto di depurazione;

Ravvisato che nel citato parere ARPAM di Prot. n° 4401 del 02/02/12 viene espresso, in merito alla richiesta in argomento, parere favorevole "al rinnovo dell'autorizzazione per lo scarico in acque superficiali dei reflui urbani depurati nel rispetto dei valori limite di accettabilità di cui alle Ta. 1 e 3 dell'All. 5 (parte Terza) del D.Lgs. 152/06, compreso il parametro Escherichia Coli, con le seguenti prescrizioni:

- lo scarico deve rispettare i parametri BOD5, COD e SST i valori limite stabiliti dal D.M. 185/03;
- sul refluo finale devono essere rispettati i limiti della Ta.3 All.5 D.Lgs 152/06 (scarichi in acque superficiali) per i seguenti parametri: Alluminio, Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, tensioattivi totali e Idrocarburi totali;
- per il parametro Escherichia Coli, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 settembre, il limite di 3.000 UFC/100 ml;
- in ingresso all'impianto deve essere installato un misuratore di portata ed un sistema di archiviazione dei dati, al fine di verificare la portata di punta in tempo di pioggia prima di ogni evento meteorologico che attivi il sistema di by-pass che collega la grigliatura fine al pozzetto di scarico finale;
- nel caso di superamenti dei limiti tabellari riscontrati negli autocontrolli o nei controlli fiscali, deve essere sospesa l'attività di trattamento rifiuti fino al ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto;

Dato altresì atto che le Norme tecniche di attuazione, del Piano di tutela delle acque, della Regione Marche citate in premessa (in vigore dal 27/02/2010) prevedono per siffatti impianti di depurazione nuovi obblighi, in particolare si richiamano i seguenti articoli:

- Art. 32, comma 7 "Gli scarichi di acque reflue che si immettono nei corpi idrici che presentano valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL devono rispettare il valore limite di 3.000 UFC/100 mL. (...)".
- Art. 47, comma 3 " Gli scarichi degli impianti di cui al presente articolo devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti dall'art. 32, comma 1 delle NTA, nel termine ivi previsto (termine ordinatorio per i Piani d'Ambito) -
- Art. 32, comma 1 " Tutti gli impianti avente una capacità organica di progetto superiore a 10.000 AE devono adeguare i propri scarichi, ai limiti di emissione di cui alla Tab. 2, All. 5 (Parte Terza) del D.Lgs. 152/06, entro il 30.06.2013) termine ordinatorio per i Piani d'Ambito), intesi come media, su base annua, degli autocontrolli e dei controlli fiscali;
- Art.47, comma 10, "Per gli impianti di cui al presente articolo devono essere assicurati i controlli e gli autocontrolli secondo le frequenza e le modalità di cui all'art. 34 delle NTA".

Visto il documento istruttorio del responsabile del procedimento del 26/03/12;

Determinazione AMBIENTE n.31 del 06-04-2012 PROVINCIA DI FERMO



Ritenuto di emettere in merito un apposito atto.

DETERMINA

- 1) Di iscrivere, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 152/06, la "Società CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Primari" avente sede legale in Via Della Repubblica n° 24 nel Comune di Ascoli Piceno (AP), in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane sito in località San Michele LIDO DI FERMO nel Comune di Fermo al N° FM/002 dell'elenco provinciale dei gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane che hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell'art. 110 c. 3 del D.Lgs. 152/06 "per il trattamento dei seguenti rifiuti:

D.Lgs 152/06 art. 110, c. 3	Descrizione rifiuto	Codice CER	Quantitativo max giornaliero (mc/d)
lett. b)	Fanghi fosse settiche	200304	30
lett. c)	Rifiuti della pulizia delle fogne	200306	
lett. c)	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	190805	

- 2) Di concedere alla "Società CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Primari" l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, fosso Rio Valloscura, delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in località San Michele LIDO DI FERMO nel Comune di Fermo (FM);
- 3) Di rilasciare la presente autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al Presidente pro-tempore della "Società CIIP s.p.a. – Cicli Integrati Primari" avente sede legale in Via Della Repubblica n° 24 nel Comune di Ascoli Piceno (AP);
- 4) Di richiamare, in base alle normative nazionale e regionale citate in premessa, che :
- lo scarico finale, per il quale si rilascia la presente autorizzazione, **deve essere conforme ai limiti di emissione in acque superficiali indicati nella tabella 1 (rispetto della concentrazione) dell'allegato 5 (Parte Terza) al D.Lgs 152/2006;**
 - per il parametro **Escerichia Coli**, nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 settembre, deve essere rispettato il limite **di 3.000 UFC/100 ml**
- 5) Di stabilire che lo stesso scarico finale **deve essere altresì conforme ai limiti di emissione in acque superficiali indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 (Parte Terza) del D.Lgs. 152/06, per i seguenti parametri:**
- Alluminio
 - Arsenico
 - Cadmio
 - Cromo totale
 - Mercurio
 - Nichel
 - Piombo
 - Rame
 - Zinco
 - Tensioattivi totali
 - Idrocarburi totali
- 6) Di stabilire le seguenti prescrizioni:
- a) Deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente, ai sensi dell'art.101 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il punto di immissione dello scarico finale nel corpo idrico recettore.
- b) Deve essere garantita l'accessibilità dei pozzetti di prelievo per i controlli in ingresso e in uscita dall'impianto di depurazione. Gli stessi devono essere mantenuti a disposizione degli organi di



- vigilanza e devono consentire al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto.
- c) I limiti di accettabilità di cui alla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 - d) Le modalità di scarico nel corso d'acqua e la gestione dell'impianto devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario.
 - e) Ai sensi dell'art.32, comma 7, delle NTA, nel caso in cui il corpo idrico recettore, interessato dallo scarico in oggetto, presenti (dopo il rilascio della presente autorizzazione) valori puntuali assoluti del parametro Escherichia coli superiori a 5.000 UFC/100 mL, lo stesso scarico deve rispettare il valore limite di 3.000 UFC/100 mL per il parametro Escherichia coli. Lo scarico oggetto della presente autorizzazione dovrà essere adeguato, entro un anno dalla pubblicazione sul BUR Marche del decreto del dirigente dell'ufficio regionale competente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con il quale si prende atto del rapporto annuale dell'ARPAM sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali.
 - f) Devono essere assicurati almeno 24 autocontrolli annuali della conformità dei limiti indicati nella Tab. 1 dell'All. 5 (Parte Terza) del D.Lgs. 152/06 sugli scarichi dell'impianto di trattamento e sulle acque in entrata, vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore con prelievi ad intervalli regolari nel corso dell'anno.
 - g) I risultati delle analisi di autocontrollo di cui sopra devono essere annotati su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo, unitamente a copia dei relativi rapporti di prova.
 - h) Qualora dalle misurazioni autonomamente eseguite sullo scarico finale risulti che i valori limite di emissione negli ambienti idrici sono superati, si provvede ad informare entro le 48 ore (dalla data di conclusione delle analisi) la Provincia, il Comune e l'ARPAM tramite comunicazione scritta.
 - i) I rapporti di prova relativi a tutti gli autocontrolli effettuati devono essere forniti alla Provincia e all'ARPAM su supporto informatico da allegare all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.
 - j) In merito ai summenzionati autocontrolli, le modalità di raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/IRSA - CNR) o a livello internazionale.
 - k) Ai sensi dell'art.48, comma 1, lett.b, delle NTA a seguito di "**modifiche sostanziali**" (come definite dal comma 2 dello stesso art.48), dell'impianto in argomento, è necessario **richiedere preventivamente** (come previsto dal comma 9 del medesimo art.48) una nuova autorizzazione allo scarico che comprenda il parere di cui all'art. 47 della l.r. 10/1999, precisando la necessità di un periodo di transizione per il ritorno alle condizioni di regime ai sensi dell'art.48, comma 3, delle stesse NTA.
 - l) Ai sensi dell'art.48, comma 1, lett.b, delle NTA a seguito di interventi (diverse dalle modifiche sostanziali) di "**ammodernamento e/o di potenziamento**" e di "**fermo impianto, anche parziale, per manutenzione periodica**" dell'impianto di depurazione in argomento:
 - deve essere effettuata una comunicazione preventiva, con un anticipo di **almeno 15 giorni dall'inizio dei lavori**, unitamente alla necessaria documentazione tecnica descrittiva dell'intervento;
 - i lavori possono essere iniziati, **fatta salva diversa comunicazione della Provincia**, trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte della Provincia e devono essere conclusi entro i successivi 60 giorni;
 - si applicano le cadenze temporali e i limiti di cui alla al comma 3, lettere a) e b), dell'art.48 delle NTA a decorrere dalla data di inizio lavori documentata come sopra, **fatta salva la possibilità della Provincia di fissare comunque valori limite di emissione temporanei diversi in valore e durata.**
 - m) Ai sensi dell'art.48, comma 1, lett.b, delle NTA a seguito di "**guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria**" e "**altri guasti importanti**" che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi tali per cui derivi o possa derivare un superamento dei limiti di emissione:



- **entro 24 ore dal fatto** devono essere informati la Provincia, il Comune e l'ARPAM, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'art.48 delle NTA;
 - **entro 10 giorni dal fatto** deve essere comunicato, agli stessi soggetti, l'avvenuto ripristino delle condizioni normali di funzionamento, ovvero deve essere richiesta (nello stesso termine di 10 giorni), l'applicazione (debitamente motivata) delle procedure di riavvio dell'impianto di cui al comma 3, dell'art.48 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., **fatta salva la possibilità della Provincia di fissare comunque valori limite di emissione temporanei diversi in valore e durata.**
- n) Tutte le componenti dell'impianto di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna.
- o) I dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'impianto di depurazione in argomento devono essere riportati, **ai sensi dell'art.48, comma 10, delle NTA**, su appositi quaderni di registrazione da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo nel caso di ispezione dell'impianto.
- p) Deve essere preventivamente comunicata, con almeno 30 giorni di anticipo, ogni variazione apportata alle modalità di scarico, nonché ogni modifica apportata al punto di immissione nel corpo idrico recettore.
- q) Deve essere richiesta la voltura dell'autorizzazione in oggetto nel caso in cui cambi la titolarità della presente autorizzazione, utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla Provincia entro 30 giorni dall'avvenuto cambio di titolarità.
- r) Nel caso di allacci di scarichi di acque reflue industriali (successivi al rilascio della presente autorizzazione) nella rete fognaria servita dall'impianto di depurazione in oggetto, secondo le modalità di cui all'art.30, comma 15, delle NTA, deve essere trasmessa alla Provincia (ai sensi dell'art.30, comma 12, delle NTA) copia dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, entro 30 giorni dalla data di rilascio, unitamente alla relativa documentazione tecnica prevista dall'art.125 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e alla descrizione della capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione finale in oggetto.
- s) Il by-pass dell'impianto può essere attivato solo in casi di emergenza e lo scarico deve essere convogliato sulla condotta dello scarico finale in corrispondenza del pozzetto di prelievo all'uscita dell'impianto di depurazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.43 delle NTA del Piano Regionale di Tutela delle Acque (DACR 145 del 26/01/2010).
- t) **I rifiuti trattati presso l'impianto di depurazione, di cui all'iscrizione ai sensi dell'art. 110, comma 5, del D.Lgs. 152/06, devono derivare esclusivamente dai comuni dell'A.T.O. n° 5;**
- u) **Devono essere preventivamente comunicate, con almeno 30 giorni di anticipo, alla Provincia eventuali variazioni, tipologia e/o quantitativi, dei trattamenti dei rifiuti, oggetto della succitata iscrizione ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 152/06;**
- v) **In caso di non conformità dello scarico di acque reflue urbane oggetto della presente autorizzazione, accertata dall'autorità di controllo e/o in sede di autocontrollo, ai limiti di emissione previsti dall'All. 5 (Parte terza) del D.Lgs. 152/06, deve essere interrotto il trattamento dei rifiuti presso l'impianto di depurazione in oggetto fino al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto stesso.**
- w) Il recupero e/o smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta originati dall'impianto autorizzato dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- x) Al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e dei criteri generali contenuti nel D.Lgs 152/2006, gli Organi di controllo sono tenuti ad eseguire le necessarie operazioni di controllo e comunicare tempestivamente eventuali variazioni o inosservanze dell'autorizzazione o quanto altro di competenza della Provincia.
- 7) Di precisare in merito al trattamento dei rifiuti, di cui all'iscrizione ai sensi dell'art. 110 comma 5 del D.Lgs. 152/06, che:
- Potranno essere modificate, da parte della Provincia, le quantità dei rifiuti trattati e/o vietare l'ulteriore trattamento;




- L'attività di smaltimento rifiuti in argomento deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, come già rimarcato dall'art. 110 comma 7 dello stesso decreto;
- 8) Di stabilire ai sensi dell'art.124, comma 8, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. la validità della presente autorizzazione in **anni quattro** a partire dalla data della presente autorizzazione.
 - 9) Di ricordare al titolare dello scarico che ai sensi dell'art.124, commi 8 e 12, del D.Lgs 2006 e s.m.i. che:
 - il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto va richiesta un anno prima della scadenza, utilizzando i modelli appositamente predisposti dalla Provincia;
 - deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico nel caso in cui l'attività dell'insediamento in oggetto sia trasferita in altro luogo;
 - deve altresì essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico nel caso in cui l'insediamento autorizzato sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.
 - 10) Di richiamare che, ai sensi dell'art.130 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie previste dallo stesso decreto, la Provincia provvederà a seconda della gravità dell'infrazione:
 - alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
 - 11) Di richiamare che:
 - la presente autorizzazione non legittima il titolare allo scarico ad operare in difformità dei regolamenti di polizia urbana, delle norme igienico - sanitarie, delle norme urbanistiche e edilizie o relative alla destinazione d'uso dello stabilimento di cui trattasi, delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e non lo esime dal munirsi di ulteriori autorizzazioni prescritte da particolari norme di legge;
 - devono essere rispettati limiti di emissione allo scarico e/o disposizioni più restrittive eventualmente introdotte dalla normativa nazionale e/o regionale successivamente alla data di rilascio dell'atto autorizzatorio in oggetto;
 - contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
 - 12) Di dare atto che:
 - il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
 - il presente provvedimento non comporta onere diretto o indiretto a carico del bilancio provinciale.

Il Responsabile del procedimento
STEFANO MIRCOLI




Il Dirigente del Settore
Dott. ROBERTO FAUSTI




Il presente atto viene pubblicato in elenco

COMUNE DI FERMO

DEPURATORE LIDO DI FERMO

DEPUR00080



Provincia di Fermo



22-43-3403



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE AMBIENTE


24/03/11 Protocollo n.



2011007706

Registro Generale n. 117 del 07-02-2011

Registro Settore n. 5 del 07-02-2011



ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Oggetto: D.Lgs 152/06, parte quinta relativa alla tutela dell'aria. Rinnovo dell'autorizzazione N. 1772/GEN del 13/04/06 relativa alle emissioni in atmosfera prodotte dal depuratore civile situato in Lido di Fermo Zona S. Michele del Comune di Fermo della ditta CIIP S.p.A. (Aut. 203/FM26).

IL DIRIGENTE

Visto che:

- dal 29 aprile 2006 la disciplina per le autorizzazioni in atmosfera trova attuazione nel Titolo Quinto del D.lgs 152/06, pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14/04/06, con il quale è stato abrogato il DPR 203/88 e le successive norme di attuazione;
- sul BUR n. 8 del 28/01/2010 è stato pubblicato il nuovo Piano Regionale di Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente, approvato dall'assemblea legislativa regionale il 12/01/2010;
- nella Regione Marche le modalità di calcolo dei valori limite di emissione sono stabiliti con le modalità indicate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3913 del 24/10/94;
- le funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico sono state conferite dalla Regione alle province con la L.R. 12/99 e la DGR 639/02;
- le funzioni amministrative relative al suddetto conferimento sono state prese in carico e disciplinate dalla Provincia di Ascoli Piceno con delibere di giunta n. 166 del 09/05/02 e n. 266 del 01/07/02, aventi ad oggetto rispettivamente "presa in carico delle funzioni trasferite dalla Regione Marche in data 04/04/02" e "procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera";
- a seguito della Legge 147/04 è stata istituita la Provincia di Fermo cui compete l'adozione del presente atto;

Vista l'istanza pervenuta alla Provincia Ascoli Piceno il 09/04/2009 con prot. n. 24081 volta ad ottenere il **rinnovo dell'autorizzazione** rilasciata con la Determinazione Dirigenziale N. 1772/GEN del 13/04/06 alla ditta CIIP S.p.a. Cicli Integrati Impianti Primari, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88 per le emissioni dell'impianto di depurazione sito in Lido di Fermo Zona S. Michele del Comune di Fermo;

Ricordato che:

- con Determinazione Dirigenziale N. 1772/GEN del 13/04/06 sono state autorizzate le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 203/88, prodotte dall'impianto di trattamento di acque reflue della ditta CIIP S.p.a. Cicli Integrati Impianti Primari;
- con atto n. 248/GEN del 20/01/2009 è stata aggiornata l'autorizzazione rilasciata con la Determinazione Dirigenziale N. 1772/GEN del 13/04/06, lasciando comunque invariato il termine di scadenza;
- la Provincia di Fermo, coerentemente con la disciplina stabilita dall'art. 269 al D.lgs 152/06, con nota n. 4166 del 19/02/2010, comunicava l'avvio del procedimento, richiedendo alcune precisazioni alla ditta richiedente. Inoltre si informava la ditta che l'atto di rinnovo sarebbe stato redatto tenendo in considerazione le prescrizioni introdotte dalla parte quinta del D.lgs 152/06;
- l'azienda, con nota pervenuta il 17/05/2010, prot. n. 13040, forniva le informazioni richieste;
- la Provincia di Fermo, con nota n. 16828 del 17/06/2010, prendeva atto della documentazione trasmessa dalla ditta e richiedeva un parere al Dipartimento Provinciale dell'Arpam;
- in data 02/08/2010, con prot. n. 31090 è pervenuta la scheda di valutazione delle emissioni da parte del Dipartimento Provinciale dell'Arpam;

Ricordato inoltre che:

- l'autorizzazione è relativa ai due biofiltri in cui vengono trattate le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di trattamento delle acque reflue urbane al fine di limitare l'impatto odorigeno;
- ad oggi non è pervenuta una formale comunicazione di attivazione dell'impianto;

Considerato che nel periodo intercorso tra la richiesta di rinnovo e la predisposizione del presente atto, sono intervenute delle variazioni societarie a seguito delle quali il sig. Alati Giacinto, nato a Bova (RC) il 20/08/1950 è diventato presidente in sostituzione del sig. Paolo Nigrotti;

Esaminato il documento istruttorio datato 31 gennaio 2011 e redatto dal responsabile del Procedimento, depositato agli atti dell'ufficio e dal quale si rileva la necessità di adottare la presente Determinazione;

Visto il D.lgs 267/00, avente per oggetto "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e nello specifico l'art. 107 relativo alle funzioni dirigenziali;

DETERMINA

1. **di rinnovare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla determinazione dirigenziale N. 1772/GEN del 13/04/06 derivanti dall'attività di trattamento di acque reflue svolta dalla società CIIP SpA con sede legale ad Ascoli Piceno in via della Repubblica 24 presso l'impianto ubicato in Lido di Fermo Zona S. Michele del Comune di Fermo, e di rilasciare il presente atto nella persona del Presidente pro- tempore, sig. Giacinto Alati nato a Bova (RC) il 20/08/1950 e residente a Fermo in via Campania 3;**
2. **di stabilire i seguenti limiti alle qualità e quantità delle emissioni convogliate, ad integrazione e sostituzione di quelli contenuti nella determinazione dirigenziale N. 1772/GEN del 13/04/06 e s.m.i.:**

E1	
Provenienza	Zona locale centrifuga
Durata	24 ore/giorno; 30 giorni/mese; 12 mesi/anno;
Portata indicativa	2.000 Nm ³ /h
dimensioni	Carico volumetrico pari a 78,26 mc/hxmc
Impianto di abbattimento	biofiltro
Sostanze emesse	Polveri, composti azotati, composti solforati;

Determinazione AMBIENTE n.5 del 07-02-2011 PROVINCIA DI FERMO

	sostanza	Flusso di massa	Concentrazione
Limiti di emissione	Polveri		10 mg/Nm ³
	Composti azotati espressi come ammoniaca (NH ₃)	- g/h	20 mg/Nm ³
	composti solforati espressi come acido solfidrico (H ₂ S)	- g/h	5 mg/Nm ³

E2			
Provenienza	Zona microgriglia, dissabbiatore, sollevamento e ispessitore		
Durata	24 ore/giorno; 30 giorni/mese; 12 mesi/anno;		
Portata indicativa	1.000 Nm ³ /h		
dimensioni	Carico volumetrico pari a 84,85 mc/hxmc		
Impianto di abbattimento	biofiltro		
Sostanze emesse	Polveri, composti azotati, composti solforati;		
	sostanza	Flusso di massa	Concentrazione
Limiti di emissione	Polveri		10 mg/Nm ³
	Composti azotati espressi come ammoniaca (NH ₃)	- g/h	20 mg/Nm ³
	composti solforati espressi come acido solfidrico (H ₂ S)	- g/h	5 mg/Nm ³

3. di formulare con la presente autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate relative alla conduzione dell'impianto, ad integrazione e sostituzione di quelli contenuti nella determinazione dirigenziale N. 1772/GEN del 13/04/06 e s.m.i.:

- 3.1) ai sensi del comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs 152/06, la ditta è tenuta:
- a) a comunicare al Comune, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;
 - b) a comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam, almeno 15 giorni prima, la data di messa a regime dell'impianto e la data in cui saranno effettuati i controlli di cui alla successiva lettera c);
 - c) ad effettuare nei 15 giorni successivi alla messa a regime dell'impianto e in giorni non consecutivi, due campionamenti alle emissioni denominate E1 ed E2 ed a comunicarne gli esiti alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo, verificando il rispetto dei limiti imposti nel precedente punto 2.;
- 3.2) devono essere adottate tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- 3.3) in considerazione, soprattutto del rischio biologico, dovuto alla eventuale presenza di sostanze inquinanti e di agenti patogeni, si consiglia di adottare tutte le misure atte ad evitare la dispersione di polveri e di aerosol nell'ambiente di lavoro;
- 3.4) la Ditta è tenuta ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo sia nel punto di prelievo all'uscita del biofiltro che nelle altre fasi lavorative, in particolare ove sono previste misurazioni o controlli;

- 3.5) in caso di rottura, malfunzionamento o in qualunque altro caso di interruzione del normale funzionamento dei biofiltri (compreso il sistema di aspirazione), deve essere data comunicazione entro 8 ore alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'Arpam, indicando dettagliatamente le misure adottate o che si intende adottare per ripristinare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature;
- 3.6) ai sensi del punto 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, ogni interruzione del normale funzionamento dei biofiltri (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere tempestivamente annotata su un apposito registro utilizzando lo schema esemplificativo riportato nell'appendice 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente agli esiti degli autocontrolli previsti dal successivo punto 3.8;
- 3.7) eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 2. del presente atto che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la durata delle emissioni e la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate. In particolare ogni variazione sia qualitativa che quantitativa, nonché del processo di depurazione rispetto a quanto previsto in progetto, dovrà essere valutata con le modalità stabilite dal comma 8. dell'art. 269 del D.lgs 152/06;
- 3.8) al fine di verificare la conformità delle emissioni convogliate ai valori limite di cui al punto 2. del presente atto, la Ditta è tenuta ad effettuare in fase di esercizio dell'impianto, controlli annuali alle emissioni denominate E1 ed E2. I risultati di detti controlli devono essere trasmessi a questa Amministrazione ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpam entro 30 giorni dal prelievo. In considerazione della tipologia di impianto e di sistema di abbattimento, i predetti controlli annuali devono essere effettuati nei mesi di giugno, luglio o agosto;
- 3.9) metodi di campionamento ed analisi:
- la velocità e la portata devono essere misurate applicando il metodo UNI 10169-2001;
 - per le emissioni di inquinanti gassosi devono essere applicate le norme UNI EN o ISO;
 - in considerazione delle caratteristiche geometriche e della superficie dei biofiltri, il prelievo deve essere effettuato utilizzando una cappa rimovibile (da posizionare di volta in volta per l'esecuzione dei campionamenti) avente una base quadrata di 1 mq ed un punto predisposto per il prelievo situato ad 1.5 m di altezza dalla superficie superiore del letto filtrante. Il campionamento dovrà essere eseguito secondo la seguente procedura:
 - si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta a monte del biofiltro, che corrisponde alla portata complessiva dell'impianto;
 - le misure di portata ed i campionamenti degli inquinanti devono essere effettuate secondo lo schema trasmesso dalla ditta con la nota n. 13606 e datata 09 giugno 2009, prevedendo però due punti di misura per ogni biofiltro;
 - i campionamenti degli inquinanti dovranno essere di almeno 60 minuti;
 - i punti di misura e di prelievo dovranno essere riportati in forma grafica su uno schema che indichi le linee di trasporto degli effluenti gassosi e la superficie del biofiltro. Il suddetto schema dovrà essere trasmesso unitamente agli esiti degli autocontrolli;
 - tutte le misure sopra indicate devono essere effettuate con impianto a regime ed a portata costante.

- 3.10) la cappa rimovibile richiesta dal punto precedente per l'effettuazione dei controlli deve essere sempre tenuta presso l'impianto, anche a disposizione degli organi di controllo;
- 3.11) ai sensi dei punti 2.7 e 2.8 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, i dati relativi ai controlli analitici prescritti nel precedente punto 3.1 lettera c) e 3.8 devono essere riportati a cura del gestore su appositi registri utilizzando lo schema esemplificativo riportato nelle appendici 1 e 2 al suddetto allegato. Copia del suddetto registro deve essere tenuta presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo con allegati i certificati analitici cui si fa riferimento per almeno cinque anni;
- 3.12) al fine di garantire la funzionalità del biofiltro a servizio dell'emissione E1, devono essere rispettati i valori e i range ottimali indicati dalla ditta per i parametri significativi:

pH del letto del biofiltro o del percolato prodotto	rilevato con frequenza	mensile	range operativo	5,5 ÷ 8,5
Temperatura del letto del biofiltro o dell'aria in ingresso	misurata	settimanale	range operativo	5 ÷ 50C°
Sostanza organica	rilevata con frequenza	mensile	superiore al	50% del tot
Tempo di contatto	rilevato con frequenza	mensile	superiore a	30 secondi

- 3.13) fermo restando il rispetto dei parametri di funzionamento indicati nella tabella del precedente punto 3.14, il letto filtrante di entrambi i biofiltri deve avere un'altezza superiore ad 1,25 metri;
- 3.14) in occasione della comunicazione di messa in esercizio di cui alla lettera a) del precedente punto 3.1, la ditta dovrà indicare le modalità con cui intende procedere al controllo ed alla registrazione dei parametri indicati al punto precedente;
- 3.15) per entrambi i biofiltri, in occasione dei controlli di cui al precedente punto 3.7 deve essere presentata idonea documentazione atta a verificare che il sistema garantisce per l'aria che attraversa il biofiltro un tempo minimo di contatto pari almeno a 40 secondi. Al fine di mantenere il corretto grado di umidità del materiale filtrante (50-70%), il sistema di irrigazione deve essere tale da garantire un gocciolamento costante dal tubo di scarico. Secondo quanto proposto dall'azienda il gocciolamento deve essere verificato:
- ogni 2-3 giorni (non in tempo di pioggia);
 - giornalmente nei mesi estivi o nelle giornate calde.
- 3.16) In occasione dei controlli previsti al punto 3.1 e 3.8 deve essere verificato che i due biofiltri garantiscano, per l'aria che li attraversa, un tempo minimo di contatto pari almeno a 40 secondi;
- 3.17) tutti i casi di formazione di canali preferenziali, o di mancato rispetto dei range di funzionamento stabiliti nel precedente punto 3.14, dovranno essere considerati come un malfunzionamento, e quindi procedere secondo i precedenti punti 3.5 e 3.6;
- 3.18) la Ciip S.p.A. deve evitare che si formino intasamenti o canali preferenziali che possono limitare la funzionalità dei biofiltri, e comunque la loro formazione dovrà essere considerata un malfunzionamento e trattata secondo quanto previsto dai precedenti punti 3.5 e 3.6;

- 3.19) almeno ogni cinque anni la ditta dovrà procedere alla completa sostituzione del letto filtrante. La data di inizio della predetta operazione dovrà essere comunicata a questa Amministrazione ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM con un preavviso di almeno 15 giorni;
- 3.20) per la valutazione delle misure degli inquinanti negli scarichi in atmosfera si applica quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, allegato VI, con particolare riferimento ai punti 2.1, 2.3, 2.7 e 2.8. Ai sensi dei punti 2.1 e 2.3 il referto analitico deve riportare i valori delle grandezze più significative dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, la durata del campionamento, la concentrazione espressa come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 3.21) la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3.22) la ditta è tenuta a comunicare alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM ogni variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica (anche poco significativa) dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D.lgs. n. 152/2006;
4. di vincolare la presente autorizzazione al rispetto delle caratteristiche di costruzione e di esercizio indicate nei progetti delle istanze richiamate in premessa, e delle prescrizioni indicate nel presente atto;
5. sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica o l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
6. di stabilire, ai sensi del comma 7. dell'art. 269 del D.lgs 152/06, **in 15 (quindici) anni a partire dal 13 aprile 2010** la durata dell'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo a questa Amministrazione.

Inoltre si ricorda che:

- l'attivazione dell'impianto senza la preventiva comunicazione di messa in esercizio è sanzionata dal comma 3 dell'art. 279 al D.lgs 152/2006;
- il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.lgs 152/06, fatta salva l'eventuale applicazione di sanzioni di carattere penale e/o amministrativo previste dall'art 279 del suddetto Decreto;
- ogni modifica come definita alla lettera m) dell'art. 268 al D.lgs 152/06 e s.m.i. deve essere preventivamente comunicata alla Provincia;
- ogni modifica sostanziale come definita alla lettera m)-bis dell'art. 268 al D.lgs 152/06 e s.m.i. deve essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione;
- il soggetto autorizzato deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene e sanità pubblica, e di sicurezza degli ambienti di lavoro;

- ai sensi del comma 9. dell'art. 269 al D.lgs 152/06, le autorità competenti per il controllo sono autorizzate ad effettuare presso l'impianto tutte le ispezioni che ritengono necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione;
- sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;

Infine si informa che:

contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.

Il Responsabile del procedimento


FEDERICO MARAVALLI



Il Dirigente del Settore

Dott. ROBERTO FAUSTI



 Il presente atto viene pubblicato in elenco